



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione penale, composta dai Magistrati:

1. dr. Antonio DE NICOLO
2. dr. Angelica DI SILVESTRE
3. dr. Massimo LIA

Presidente
Consigliere
Consigliere

Udita la relazione della causa fatta all' udienza in Camera di Consiglio dal dr. Massimo Lia, sentiti il Pubblico Ministero, il difensore dell' appellante non comparso, nonché il patrocinatore di parte civile ha pronunciato il **18 luglio 2005** la seguente

s e n t e n z a

nella causa penale contro:

GIULIO CAMBER, nt. a Trieste il 09.11.1953 ed ivi residente – con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Tiziana Benussi di Trieste

- libero assente -

IMPUTATO

CAMBER (in concorso con Tabacco e Calcina)

22/1) del delitto di cui agli artt. 110 - 319 cop.pen., perché agendo in concorso fra loro e previo concerto e con altri pubblici ufficiali allo stato non identificati, agendo il TABACCO da intermediario ed il CAMBER quale esponente politico di rilievo da anni nella realtà economico-finanziaria triestina, più volte parlamentare, dopo avere accettato la promessa di un importo ben più consistente pari ad almeno 300 milioni di lire, ricevevano da SVETINA Vito, nella sua veste di direttore generale della BANCA DI CREDITOKREDITNA S.p.A. di Trieste, la somma di lire 150 milioni per

comunque vuoi alla Banca d'Italia, vuoi al Ministero del Tesoro a compiere atti contrari ai doveri di ufficio, segnatamente in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento incombenti sulla P.A. ex art. 97 Cost., soprassedere alla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto di Credito Triestino sopra indicato, nonostante ne sussistessero tutti i presupposti di grave illiquidità e di *mala gestio* nelle procedure di affidamento bancario; agendo il CALCINA come garante finanziario della operazione avendo anticipato la somma di lire 50 milioni di lire poi consegnata a CAMBER e di cui rientrava in possesso nell'inverno 98/99 a seguito dell'operazione finanziaria di cui al capo 25) che segue.

In Trieste nella seconda metà del 1994 e fino a dicembre. Consegna avvenuta in Trieste i primi giorni di novembre e fatti consumati fino al febbraio 1999.

CAMBER (in concorso con Tabacco e Calcina):

23) del delitto di cui all'art. 110 - 346/III c. cod. pen., perché agendo in concorso fra loro e previo concerto, millantando credito diretto ed indiretto presso pubblici ufficiali appartenenti al Ministero del Tesoro ed alla Banca d'Italia, essendo il secondo esponente politico di rilievo da anni nella realtà economico-finanziaria triestina, più volte parlamentare, rappresentante di un partito politico all'epoca dei fatti appartenente alla maggioranza del Governo del Paese, agendo il primo in funzione di collettore ed intermediario, ed agendo il terzo quale "garante" finanziario della operazione, dopo essersi fatto promettere la consegna di un considerevole quantitativo di denaro non inferiore a 300 milioni, ricevevano o comunque si facevano consegnare dalla BANCA DI CREDITO - KREDITNA S.p.A. nella persona del direttore generale SVETINA Vito, la somma di lire 150 milioni, col pretesto di dover comprare il favore di ignoti pubblici ufficiali o comunque di doverli remunerare (e comunque come prezzo della loro mediazione), un tanto avveniva in relazione alla altamente probabile procedura di liquidazione coatta amministrativa che era *in fieri* in danno dello stesso istituto di credito e che entrambi si dichiaravano in grado di impedire direttamente e/o indirettamente grazie alle loro conoscenze politicoamministrative verso i predetti Organi centrali della P.A. (denaro consegnato nella misura di lire 100 milioni da parte dello SVETINA e nella misura di 50 milioni "anticipato" dal CALCINA per conto dello SVETINA e poi recuperato con la operazione finanziaria di seguito descritta sub capo 25).

In Trieste nella seconda metà del 1994 e fino al dicembre. Consegna avvenuta in Trieste i primi giorni di novembre e fatti consumati fino al febbraio 1999.

APPELLANTE:

l'imputato avverso la sentenza del GIP Tribunale di Trieste dd. 27.11.2002 con la quale letti gli art. 438 e ss, 533 e 535 cpp dichiarava CAMBER GIULIO colpevole del reato di cui sub N.23 della rubrica limitatamente alla ipotesi di ricezione o di consegna, da parte della Banca di Credito-Kreditna SPA nella persona del direttore generale Svetina Vito, della somma di lire 100 (cento) milioni e, con la diminuzione di cui all'art.442 cpp, lo condannava alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione e 500,00 EURO di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; visti gli artt 538 e ss Cpp condannava CAMBER GIULIO al risarcimento dei danni patiti dalle costituite Parti Civili Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Banca d'Italia, danni da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione, in favore della sola Parte Civile Banca d'Italia, delle spese di costituzione e difesa, spese complessivamente liquidate in 3000,00 EURO (di cui 2.200,00 EURO per onorari; 200,00 EURO per corrispondenza e sessioni; 500,00 EURO per esame e studio; 100,00 EURO per atto di costituzione); condannava l'imputato al pagamento, in favore delle costituite Parti Civili Presidenza del Consiglio e Ministero dell'Economia e delle Finanze, di una provvisoria, immediatamente esecutiva, pari a complessivi 20.000,00 EURO, di cui 10.000,00 EURO per ciascuna delle sopra citate costituite Parti Civili; concedeva all'imputato i doppi benefici di legge; visto l'art. 530 II co Cpp assolveva l'imputato dal reato di cui sub 22/1 della rubrica e dalla residua parte del reato di cui sub 23 della medesima rubrica - e cioè la parte concernente la ulteriore somma di lire 50 milioni in tesi accusatoria "anticipata" dal Calcina per conto dello Svetina e poi recuperata con la operazione finanziaria descritta al capo 25 della rubrica- perché il fatto non sussiste.

CONCLUSIONI DEL P.M.:

conferma della sentenza di primo grado

CONCLUSIONI DELLA P.C.:

conferma della sentenza di primo grado

CONCLUSIONI DELLA DIFESA:

accoglimento dei motivi d'appello, insistendo in principalità per n.d. proc. per essersi già formulato il giudicato, in subordine assoluzione perché il fatto non sussiste.

Svolgimento del processo.

Con sentenza dd. 27/11/02 il G.U.P. del Tribunale di Trieste, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato Camber Giulio colpevole del reato di cui al capo 23) di rubrica limitatamente all'ipotesi di ricezione o di consegna da parte della Banca di Credito Kreditna S.p.a., nella persona del direttore generale Svetina Vito, della somma di Lit. 100.000.000 ed, applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Infine ha assolto il Camber dal reato di cui al capo 22/1) di rubrica, contestato in via alternativa dal P.M., nonché dal residuo fatto contestato al capo 23) di rubrica perché il fatto non sussiste.

La ricostruzione dei fatti ed il percorso argomentativo seguito dal giudicante sulla base delle risultanze istruttorie possono essere sintetizzati nei seguenti termini.

Il presente procedimento trae origine da ben più vasta attività d'indagine riguardante il c.d. "crac" di una banca locale, la Banca di Credito - Kreditna Banka S.p.a., notoriamente legata alla minoranza slovena residente nel capoluogo triestino, indagine nell'ambito della quale l'allora direttore generale dell'istituto di credito, Svetina Vito, viene inquisito e colpito in data 17/10/96 da ordine di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 2621 ni 1), 2640 c.c. e 134 D.L.vo 385/93.

In data 8/6/99, quando ormai il procedimento per il "crac" della Kreditna sta per essere celebrato o, comunque, è in fase conclusiva per quanto riguarda l'attività investigativa, lo Svetina si presenta spontaneamente al P.M. inquirente e, nel corso di un lungo interrogatorio, dichiara, in sintesi, che nel corso dell'anno 1994, preoccupato per il possibile commissariamento della banca a seguito di una ispezione della Banca d'Italia iniziata nel maggio di quell'anno, ricercò l'appoggio di persone influenti al fine di scongiurare una simile eventualità e, tramite l'iniziale intermediazione del comune conoscente Tabacco Franco, entrò in contatto con l'odierno imputato, noto esponente politico triestino, il quale, a seguito di alcuni incontri (tra cui uno avvenuto nell'agosto 1994 in Toscana dove il Camber si trovava in vacanza insieme alla sua compagna Monassi Marina), gli promise il suo interessamento presso non meglio specificati ambienti politici romani e, successivamente, gli disse che, per urgente richiesta di tali ambienti politici, occorreva la somma di Lit. 150.000.000 per risolvere positivamente il problema del possibile commissariamento della banca.

Lo Svetina precisa poi che nei primi giorni del novembre 1994, probabilmente il giorno due, venne contattato in banca dal Tabacco e diede al medesimo la somma di Lit. 100.000.000 da recapitare al Camber, che il successivo giorno quattro l'avrebbe dovuta consegnare agli amici romani, ottenendo successivamente dal medesimo Camber diretta conferma della ricezione del denaro da parte del Tabacco e rassicurazioni sul buon esito dell'operazione.

In data 16/6/99 il dichiarante rende ulteriore interrogatorio al P.M. in cui fornisce ulteriori particolari sulla vicenda e sui vari incontri avuti con l'imputato.

Tabacco Franco, a seguito di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, viene tratto in arresto in data 28/8/99 e, dopo un primo interrogatorio al G.I.P. in cui nega di aver incassato la somma di Lit. 100.000.000, rende una serie di interrogatori, tra cui uno in sede di incidente probatorio, nei quali, pur con alcune difformità su taluni particolari della vicenda, sostanzialmente conferma le dichiarazioni accusatorie dello Svetina affermando di aver partecipato con quest'ultimo, il Camber ed il Calcina (amico del Camber) ad alcuni incontri aventi ad oggetto il paventato commissariamento della Kreditna e la possibilità di scongiurare simile eventualità, che il giorno 7 novembre 1994 il Camber lo convocò nel suo studio e gli disse che occorreva la somma di Lit. 150.000.000 per risolvere positivamente la situazione della banca, che quello stesso giorno ottenne dallo Svetina la somma di Lit. 100.000.000 che consegnò al Camber, riposta in una valigetta, presso il di lui studio e che successivamente venne a sapere che il Calcina aveva anticipato al Camber la residua somma di Lit. 50.000.000 divenendone così creditore verso lo Svetina.

L'imputato si sottopone ad esame nel corso del giudizio abbreviato ed in tale sede nega decisamente gli addebiti, illustra i suoi rapporti con il Calcina ed il Tabacco, precisa di aver incontrato lo Svetina, su insistenti richieste dal Tabacco, una prima volta il 12/9/94 in località Padriciano senza parlare di denaro o favori, di averlo rivisto nell'aprile 1995 in occasione di un pubblico incontro organizzato quale Segretario Politico della «Lista per Trieste» e poi, su richiesta del Calcina, in Toscana nel successivo mese di agosto 1995 (e non nell'agosto 1994 come affermato dallo Svetina) affrontando in tale occasione, su richiesta dello Svetina, solo la questione delle pensioni italiane riconosciute a cittadini sloveni e croati e la cui erogazione era gestita dalla Kreditna.

Esclude, quindi, di aver ricevuto denaro o promesso favori in relazione alla questione del possibile commissariamento della Kreditna, precisa che il pagamento di circa Lit. 47.000.000 effettuato nel

settembre 1999 (periodo in cui gli fu notificato un invito a presentarsi da parte del P.M. inquirente) da un proprio conto corrente aperto in Austria in favore del Calcina non ha alcuna attinenza con i fatti oggetto del processo ma ha costituito la restituzione di un prestito precedentemente ricevuto dal Calcina per alcuni lavori effettuati presso la propria abitazione, specifica di aver parlato con il Calcina, dopo l'arresto del Tabacco, dell'opportunità di dotare quest'ultimo di un'adeguata difesa tecnica ma nega di aver, a tal fine, inviato il Calcina dal Tabacco o di aver suggerito nomi di avvocati e precisa che l'incontro presso il suo studio con lo Svetina ed il Tabacco, in cui si consumò formaggio e champagne secondo i particolari riferiti dai dichiaranti, avvenne a fine aprile, inizio di maggio 1995 e, dunque, ben dopo i fatti contestati.

Così ripercorsi i ritenuti momenti centrali del procedimento, il G.U.P. rileva che l'ipotesi accusatoria si fonda sostanzialmente su di una duplice chiamata di correo e quindi, dopo aver illustrato la disciplina legislativa ed i relativi criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la valutazione di tale mezzo di prova (credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e riscontri esterni, ossia gli elementi di prova estrinseci che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni), reputa le accuse formulate dallo Svetina e dal Tabacco dotate di piena efficacia probatoria a carico dell'imputato sulla base delle seguenti considerazioni:

- sotto il profilo della credibilità soggettiva sono da escludersi intenti calunniosi dello Svetina perché egli, pur indagato nel procedimento relativo "crac" della Kreditna, si è presentato spontaneamente al P.M. per rendere le dichiarazioni accusatorie a distanza di anni dai fatti ed ha coinvolto sé stesso in una vicenda, assolutamente sconosciuta agli inquirenti, comportante rischi sanzionatori anche per la sua persona,
- la generica contrapposizione politico-ideologica esistente tra lo Svetina ed il Camber non è di per sé sufficiente a giustificare una calunnia nei confronti di quest'ultimo occorrendo a tal fine marcate ragioni di inimicizia personale tra l'agente e l'accusato di cui non vi è traccia nelle risultanze processuali che, anzi, evidenziano tra i due, contrariamente a quanto sostenuto dal prevenuto, rapporti umani quantomeno cordiali palesati da almeno tre incontri personali (di cui addirittura uno, di carattere informale, quando il Camber si trovava in vacanza in Toscana presso un agriturismo) e dalla circostanza che lo Svetina dava del "tu" alla compagna dell'imputato; inoltre proprio l'evidenziata rivalità politica può spiegare la condotta del Camber, non solo o non già con la volontà di acquisire una somma di denaro più o meno rilevante, bensì con l'intento di acquisire un'utile posizione di forza nei confronti di un potenziale avversario politico; infine non è credibile che l'incontro estivo in Toscana sia stato sollecitato dallo Svetina tramite il Calcina solo al fine di ottenere un intervento dell'imputato sulla questione delle pensioni erogate tramite la Kreditna a cittadini sloveni e croati perché in quel periodo i problemi dell'istituto bancario e del suo direttore generale erano di ben altra e più importante natura;
- sono parimenti da escludersi intenti calunniosi del Tabacco perché, se egli ha reso le prime dichiarazioni accusatorie in stato di rigida detenzione carceraria e dunque in un contesto in cui poteva avere interesse a compiacere gli inquirenti per riacquistare la libertà, successivamente ha confermato tali accuse in interrogatori resi in regimi cautelari sempre meno affrettivi ed in un incidente probatorio in cui è intervenuto libero nella persona; inoltre non vi è alcun elemento che comprovi sentimenti di inimicizia del Tabacco verso il Camber (anzi il sofferto contenuto delle sue dichiarazioni e l'iniziale contrarietà a confermare le accuse dello Svetina, comprovata dall'intercettazione ambientale effettuata presso il Bar Cavour, dimostrano il contrario) ed anche la sua asserita inidoneità a svolgere il delicato incarico di consegnare materialmente il denaro al Camber non lo rende inattendibile emergendo dalle risultanze processuali che l'imputato intendeva utilizzarlo come intermediario e non anche per lo specifico incarico di recapitargli i soldi presso il suo studio;
- anche sotto il profilo intrinseco, tenuto conto dell'ammessa possibilità di valutarle frazionatamente, le chiamate in correità non possono ritenersi inattendibili perché, a prescindere da talune difformità su circostanze marginali, le dichiarazioni accusatorie dello Svetina e del Tabacco sono più che convergenti sui momenti cruciali della vicenda in esame e, cioè, sulla sussistenza di due incontri tra loro ed il Camber (ammessa anche da quest'ultimo) e sulla consegna da parte dello Svetina al Tabacco di una somma di denaro nel corso di una mattinata del novembre 1994 dopo che quest'ultimo aveva riferito al primo che la richiesta proveniva dal Camber;
- la circostanza che l'incontro estivo in Toscana tra il Camber e lo Svetina sia avvenuto nel 1995 (come sostenuto dal Camber) piuttosto che nel 1994, non mina l'intrinseca attendibilità delle chiamate in correità perché sulla collocazione temporale di tale incontro i due dichiaranti non hanno fornito, in realtà, indicazioni precise ed esaustive e perché lo stesso incontro ha scarsa importanza ai fini del processo in quanto la consegna dei 100 milioni è avvenuta in tutt'altro contesto, non

funzionalmente ed ontologicamente connesso all'episodio in questione;

- le dichiarazioni accusatorie dello Svetina e del Tabacco, pur non eccessivamente precise su taluni aspetti marginali della vicenda, non hanno trovato decisiva smentita nelle risultanze processuali e lo stesso imputato, nella propria azione difensiva, si è sostanzialmente limitato a fornire una spiegazione alternativa dei fatti poco convincente e credibile: l'unico punto delle dichiarazioni accusatorie che ha trovato positiva smentita, e cioè l'affermazione del Tabacco di essere stato contattato telefonicamente dalla segretaria dello Svetina per concordare un appuntamento con il Camber che la stessa segretaria non ha confermato negando di aver mai fatto una richiesta del genere al Tabacco, verte su circostanza assolutamente marginale nell'economia del processo e comunque non inficia la sostanziale credibilità del dichiarante visto che, per ammissione dello stesso imputato, l'incontro in questione è realmente avvenuto;

- le chiamate di correo non soffrono dunque di particolari contraddizioni e, ribadite e confermate in plurimi interrogatori, presentano anche l'ulteriore pregio della costanza e ripetitività;

- sotto il profilo estrinseco sussistono plurimi riscontri esterni a tali chiamate di correo: in primo luogo esse sono due, convergono su punti essenziali della vicenda (incontro serale presso lo studio del Camber, corredato da consumo di formaggio e champagne portati dallo Svetina, in cui si parlò delle sorti della Kreditna ed importo di Lit. 100.000.000 improvvisamente richiesto dal Camber ed altrettanto celermente consegnato dallo Svetina al Tabacco per il successivo recapito al Camber), presentano discrasie spazio-temporali su taluni particolari ed una scansione temporale (Svetina comincia a collaborare nel giugno 1999 mentre il Tabacco rende le più importanti dichiarazioni a partire dal settembre 1999) che escludono una preventiva concertazione tra i due dichiaranti e trovano conferma in taluni passaggi fondamentali nelle dichiarazioni rese dallo stesso imputato (incontro a Padriciano, incontro serale con grana e champagne ed incontro in Toscana con lo Svetina); in secondo luogo le dichiarazioni rese da una pluralità di soggetti sostanzialmente disinteressati al procedimento (Kapic Suadam, Semen Adriano, Taucer Milan e Zuppin Dario) forniscono significativi riscontri alle chiamate di correo evidenziando come proprio nel 1994, e cioè nel periodo in cui, in tesi accusatoria, avvenne la dazione di denaro e ben prima che lo Svetina si presentasse al P.M. per rendere le dichiarazioni accusatorie all'origine del presente processo, lo stesso Svetina si sia attivamente prodigato per salvare la Kreditna ed a tal fine abbia richiesto con grande urgenza la disponibilità della somma di Lit. 100.000.000 che gli aveva domandato il Tabacco su sollecitazione del Camber; in terzo luogo l'agenda del Tabacco, la cui scritturazione deve ritenersi genuina anche nelle date perché eseguita dalla stessa mano e con la medesima penna come dimostrato dalla consulenza tecnica disposta dal P.M., riscontra le affermazioni del dichiarante perché alle date del 7 ed 8 novembre 1994 contiene annotazioni coerenti con il suo racconto; in quarto luogo ulteriore riscontro alle affermazioni del Tabacco deriva dalle dichiarazioni del teste Damiani (all'epoca dei fatti direttore del Banco di Napoli) che, pur non ricordando le date, ha confermato gli incontri con il dichiarante; in quinto luogo importante riscontro alla chiamata in correità del Tabacco, laddove ha riferito di aver riposto la somma di denaro ricevuta dallo Svetina e consegnata al Camber in una valigetta regalatagli da Erdelja Gordana, si ricava dalla testimonianza di quest'ultima che ha puntualmente confermato di aver regalato tale valigetta al dichiarante; infine riscontro sia pure intrinseco alla circostanza che il Tabacco abbia consegnato i soldi al Camber è fornito dalle dichiarazioni dello Svetina laddove questi ha riferito di aver avuto conferma di ciò direttamente dall'imputato.

Sulla base di tali complessive risultanze il G.U.P. ritiene dunque pienamente comprovato che una somma di Lit. 100.000.000 sia uscita dalle casse della Kreditna e sia stata consegnata al Camber anche perché, diversamente opinando, si dovrebbe ipotizzare o che l'abbia trattenuta per sé lo Svetina, ma in questo caso il Tabacco non avrebbe avuto alcun interesse a coprirlo con false dichiarazioni per giunta autoaccusatorie, o che l'abbia trattenuta per sé il Tabacco, ma in questo caso sarebbe stato lo Svetina a non aver alcun interesse a coprirlo dichiarando falsamente di aver personalmente ricevuto assicurazioni dal Camber circa la ricezione della somma, ovvero che sia intervenuto un accordo criminoso tra i due dichiaranti per appropriarsi della somma ai danni della banca, ma in questo caso essi non avrebbero avuto alcun interesse a riferire i fatti, sia pure coinvolgendo ingiustamente il Camber, ad anni di distanza attivando così le indagini degli inquirenti su di un episodio fino a quel momento sconosciuto.

Ulteriori elementi comprovanti la veridicità delle chiamate di correo vengono dal G.U.P. individuati nel contenuto dell'intercettazione ambientale di un colloquio avvenuto tra lo Svetina ed il Tabacco

in data 12/6/99 e nel sospetto interessamento da parte del Camber e del Calcina per assicurare al Tabacco, dopo il suo arresto, un'adeguata difesa tecnica, interessamento che il giudicante reputa finalizzato, non ad aiutare un amico incarcerato, ma ad assicurarsi il suo silenzio.

Per contro il G.U.P. ritiene neutre ai fini accusatori e difensivi, ipotizzando anche che gli interlocutori fossero consapevoli di essere intercettati, il contenuto delle intercettazioni ambientali disposte a carico del Camber dopo l'arresto del Tabacco e reputa non idonee a suffragare le tesi difensive le dichiarazioni rese dal Calcina che, riferendo di due incontri tra il Camber e lo Svetina a Padriciano e presso lo studio dell'imputato, ha su questo punto riscontrato le chiamate di correo e sui contenuti dei colloqui avvenuti in tali occasioni, genericamente riferiti a questioni riguardanti i rapporti tra il movimento politico del Camber e la minoranza slovena, ha fatto affermazioni non convincenti tenuto conto che lo Svetina non aveva certo un ruolo rappresentativo della comunità slovena, ma solo della Kreditna e che in quel periodo l'unica urgenza riguardava la precaria situazione della banca e non i rapporti tra la minoranza slovena e la città di Trieste. In ordine all'ulteriore somma di Lit. 50.000.000, in tesi accusatoria anticipata al Camber dal Calcina e da quest'ultimo recuperata dallo Svetina mediante una particolare operazione finanziaria, il G.U.P. perviene a pronuncia assolutoria non ritenendo certo il quadro probatorio acquisito a carico dell'imputato.

In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuti pienamente comprovati, il G.U.P. reputa insussistente il reato di corruzione di cui al capo 22/1) in mancanza di adeguata prova che il Camber si sia fatto consegnare il denaro all'effettivo fine di corrompere qualcuno e che un qualche atto corruttivo sia stato compiuto e, conseguentemente, ritiene integrato il delitto di cui all'art. 346 2° comma c.p.p., contestato in via alternativa al capo 23) di rubrica, osservando che il prevenuto ha richiesto ed ottenuto la somma di Lit. 100.000.000, non quale personale compenso per l'opera di intermediazione nei confronti di pubblici ufficiali, ma quale compenso direttamente destinato ai pubblici ufficiali per l'attività che avrebbero dovuto svolgere in favore della Kreditna.

Quanto al trattamento sanzionatorio il G.U.P., premesso che la fattispecie di cui all'art. 346 2° comma c.p. costituisce ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante della fattispecie di cui al 1° comma, ritiene non concedibili all'imputato, pur formalmente incensurato, le attenuanti generiche in ragione della particolare gravità della sua condotta desunta dalla posizione pubblica e di prestigio ricoperta nell'ambito della società triestina e dalla sua agiata condizione economica.

Avverso la pronuncia di condanna hanno proposto appello, con distinti atti, l'imputato ed i suoi difensori fiduciari. Con primo motivo impugnano le ordinanze dd. 15/11/02 con le quali il G.U.P., ritenuto già incardinato il giudizio abbreviato e non decisiva ai fini della decisione, ha respinto l'istanza di produzione documentale avanzata dalla difesa osservando al contrario che, a seguito dell'astensione del precedente G.U.P. che aveva inizialmente fissato il giudizio abbreviato stralciando la posizione dell'imputato da quella degli altri coimputati, era stato notificato all'appellante nuovo avviso di fissazione dell'udienza preliminare con conseguente caducazione della precedente ammissione al rito speciale e che, in ogni caso, anche nell'ambito del giudizio abbreviato e ammessa la produzione di atti e documenti che, inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416 2° comma c.p.p., non snaturino le preminenti ragioni di economia e speditezza del rito speciale, tantopiù che addirittura in grado d'appello è possibile svolgere attività istruttoria qualora il giudice lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione. Concludono pertanto chiedendo, sul punto, declaratoria di nullità delle sopraindicate ordinanze con conseguente annullamento dell'impugnata sentenza o, in subordine, assunzione delle prove negate in primo grado. Con secondo motivo eccepiscono l'incostituzionalità degli artt. 392, 393 e 398 comma 3 bis c.p.p. nella parte in cui non prevedono, per gli incidenti probatori relativi a reati diversi da quelli di cui al comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p., che il P.M. debba depositare tutti gli atti d'indagine compiuti per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione determinati dalla disparità di trattamento e dalla violazione del principio di uguaglianza in relazione al diritto di difesa ed al principio dell'assunzione della prova nel contraddittorio.

A tal fine osservano che nella fattispecie la disciplina dettata dalle suindicate norme del codice di rito ha consentito al P.M. di non depositare, con la richiesta di incidente probatorio finalizzata all'esame del Tabacco, le agende compilate dal medesimo e da lui utilizzate nel corso degli interrogatori per dare una scansione temporale agli eventi narrati impedendo così alla difesa di controinterrogarlo efficacemente disponendo dello stesso strumento in precedenza utilizzato dalla pubblica accusa tant'è che la stessa difesa, a fronte del diniego opposto dal G.I.P. alla richiesta di revocare l'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio, ha ritenuto di abbandonare l'aula non potendo svolgere appieno il proprio mandato.

Secondo gli appellanti la limitazione di tale facoltà comporta la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti quale il diritto di difesa ed il diritto alla prova sanciti dagli artt. 24 2° comma e 111 della Costituzione con conseguente nullità dell'incidente probatorio e della sentenza su di esso fondata per essere stata utilizzata una prova acquisita *contra legem* in violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p.

Concludono pertanto chiedendo, sul punto, declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale o, in subordine, l'annullamento dell'impugnata sentenza per mancanza di motivazione in quanto fondata su prova inutilizzabile.

Con terzo ampio motivo deducono erronea applicazione dell'art. 192 3A comma c.p.p. ed illogicità dell'impugnata sentenza.

A tal fine osservano, in primo luogo, che il G.U.P. ha compiuto un esame parziale delle risultanze processuali omettendo di valutare e riportare gli elementi contrastanti con la tesi accusatoria, in particolare il lungo interrogatorio reso dal Tabacco al G.I.P. in data 31/8/99 (in cui il dichiarante ha escluso di aver personalmente incassato i 100 milioni in contestazione) e ciò costituisce grave lacuna in un processo in cui le uniche fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni dei coimputati che, pertanto, avrebbero dovuto essere valutate nella loro globalità onde fugare i dubbi derivanti da dichiarazioni di segno contrastante.

Rilevano poi che il G.U.P., dopo aver enunciato le regole di valutazione in materia di chiamata di correo elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina dettata dall'art. 192 3° comma c.p.p., le ha concretamente disapplicate omettendo di richiamare e valutare, in punto credibilità soggettiva del dichiarante, la sua vita anteatta, la genesi ed i motivi della chiamata in correità, in punto attendibilità intrinseca della dichiarazione, la spontaneità e la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi ed, in punto riscontri esterni, la necessità di esaminarli solo quando non vi siano dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni nonché la necessità di valutare la credibilità soggettiva ed intrinseca della chiamata di un coimputato anche quando la stessa venga utilizzata come riscontro di altra chiamata di correo.

Contestano, quindi, la credibilità soggettiva del dichiarante Svetina sotto il profilo della ritenuta spontaneità delle sue iniziali dichiarazioni accusatorie e dell'assenza di intenti calunniosi perché egli, nell'imminente celebrazione del processo per la bancarotta della Kreditna che lo coinvolgeva pesantemente aveva interesse a coinvolgere in altri fatti penalmente sanzionabili personalità di spicco dell'ambiente politico triestino onde dimostrare alla minoranza slovena, di cui faceva parte, di aver fatto il possibile per salvare la banca, perché ha raccontato i fatti in modo da acquisire la veste del concusso o della persona offesa del delitto di millantato credito, perché ha perseguito l'intento di aggredire una precisa e contrapposta parte politica come si evince anche dalle dichiarazioni del Tabacco, perché è illogico l'assunto del G.U.P. secondo cui il Camber avrebbe assecondato la richiesta d'intervento formulata dallo Svetina per acquisire una posizione di forza nei confronti di un avversario politico giacché la natura illecita dell'operazione avrebbe posto i due soggetti nella medesima posizione, perché dalle dichiarazioni del Tabacco emerge la ritrosia con cui l'imputato ha incontrato lo Svetina, perché la ritenuta cordialità di rapporti tra i due non appare compatibile con l'intermediazione di un terzo a cui lo Svetina ha dovuto ricorrere per incontrare il Camber e perché la questione delle pensioni italiane erogate a soggetti sloveni e croati, affrontata nell'incontro estivo in Toscana, era tutt'altro che economicamente trascurabile per la Kreditna che ne traeva cospicui profitti.

Rilevano inoltre gli appellanti che il G.U.P. ha totalmente trascurato altri parametri indicati dalla legge per riconoscere la piena credibilità soggettiva del dichiarante quali il suo carattere, il temperamento, la vita anteatta ed i reali rapporti con l'accusato.

In modo parimenti errato, secondo gli appellanti, il G.U.P. ha valutato positivamente la credibilità soggettiva del Tabacco perché la circostanza che questi abbia confermato le dichiarazioni accusatorie a carico del Camber anche una volta riacquistata la libertà si spiega con lo specifico interesse a scongiurare una possibile incriminazione per i reati di false dichiarazioni al P.M. e di calunnia e perché, anche in questo caso, il giudicante non ha considerato quegli elementi riguardanti le caratteristiche personali del dichiarante pure essenziali per giungere a considerare la chiamata in correità una fonte di prova.

Gli appellanti contestano anche la ritenuta credibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie sugli elementi essenziali della vicenda sostenendo che, contrariamente all'assunto del G.U.P., non vi è convergenza sull'epoca di consegna del denaro (novembre 1994 secondo il Tabacco, 31 ottobre 1994 secondo lo Svetina), vi è contrasto su questioni fondamentali quali il numero degli incontri avvenuti tra i coimputati, i contenuti delle conversazioni in essi avvenute, i luoghi e le date nelle quali si sono svolti, la quantità di denaro consegnata e persino i giorni in cui la consegna sarebbe avvenuta.

Rilevano, inoltre, che la frustrata volontà difensiva di provare che l'incontro estivo in Toscana avvenne, diversamente da quanto affermato dallo Svetina, nel 1995 mirava a dimostrare l'oggettiva falsità delle dichiarazioni dei coimputati, ulteriormente palesata dalla teste Maver che ha smentito il Tabacco affermando di non averlo mai contattato telefonicamente al fine di concordare un incontro con lo Svetina ed il Camber.

Sostengono, infine, che il G.U.P., contraddicendo le sue stesse premesse giuridiche sui criteri di

valutazione della chiamata in correità, non ha analizzato né segnalato gli elementi atti a dimostrare una precisione delle rivelazioni nonché una costanza e coerenza logica della narrazione sicché, sul punto, la motivazione della sentenza deve ritenersi meramente apparente.

Ampia critica svolgono quindi gli appellanti in ordine ai riscontri alle chiamate in correità evidenziati dal G.U.P. sostenendo che le ritenute convergenze delle dichiarazioni accusatorie dello Svetina e del Tabacco su elementi essenziali della vicenda, che dovrebbero in tal modo reciprocamente riscontrarsi, vertono, in realtà, su aspetti estranei al *thema decidendum*, che non vi è corrispondenza sulla quantità dei denari richiesti (ora 100 milioni, ora 150 milioni) né sulle date del pagamento, che le dichiarazioni rese da Zuppin Dario smentiscono che la dazione di denaro sia avvenuta lo stesso giorno della richiesta, che tra le dichiarazioni dei coimputati non sussiste affatto autonomia ed indipendenza perché un attento esame degli interrogatori resi dallo Svetina e dal Tabacco palesa come particolari taciuti da un dichiarante siano stati da lui ricordati e riferiti solo dopo aver ricevuto lettura di quanto precedentemente affermato dall'altro dichiarante, che il G.U.P. ha utilizzato come riscontri dichiarazioni di coimputati nel medesimo procedimento (Kapic, Semen, Taucer e Zuppin), peraltro sostanzialmente *de relato*, senza preventivamente valutarne la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, che le dichiarazioni dei testi Damiani ed Erdelja sono incoerenti ed estranee al *thema decidendum*, che la consulenza tecnica disposta dal P.M. sull'agenda del Tabacco non ha escluso la possibilità che sia stata contraffatta con la medesima penna dallo stesso Tabacco in un momento successivo alla sua redazione, che l'intercettazione ambientale della conversazione avvenuta tra lo Svetina ed il Tabacco presso il bar Cavour non può essere correttamente valutata nella sua interezza mancando, per stessa dichiarazione degli interlocutori, intere parti di conversazione ed, infine, che il G.U.P. ha ingiustificatamente ritenuto neutre od inattendibili fonti di prova favorevoli all'imputato quali le intercettazioni dei colloqui avvenuti tra il Camber ed il Calcina nonché il contenuto dell'interrogatorio reso da quest'ultimo mentre ha considerato importante riscontro, sia pure intrinseco, l'affermazione dello Svetina di aver avuto conferma dal Camber della ricezione del denaro quando il riscontro, per essere tale, deve collocarsi al di fuori dello spettro di azione della dichiarazione del chiamante in correità.

Ritengono quindi gli appellanti che il G.U.P., nel valutare complessivamente le dichiarazioni accusatorie dello Svetina e del Tabacco, non abbia correttamente applicato il disposto dell'art. 192 3° comma c.p.p. pervenendo ad una pronuncia di condanna manifestamente illogica ed erronea in quanto fondata su prove carenti e contraddittorie.

Concludono pertanto, sul punto, chiedendo l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste anche ai sensi dell'art. 530 2° comma c.p.p.

Con quarto motivo gli appellanti lamentano carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto ed erroneità della medesima qualificazione. Osservano in primo luogo che la contestazione mossa all'imputato riguarda, non solo i due reati di cui agli artt. 319 e 346 2° comma c.p. considerati dal G.U.P., ma anche l'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 346 c.p. come palesato dal testuale inciso dell'imputazione "e comunque come prezzo della loro mediazione" relativo alla ricezione della somma di Lit. 150.000.000 sicché l'impugnata sentenza risulta viziata per mancanza di motivazione.

Rilevano poi che la pronuncia di condanna è intrinsecamente contraddittoria perché l'assenza di prova circa la destinazione della somma alla corruzione di un pubblico ufficiale e circa la commissione di atti corruttivi da parte del Camber implica anche l'insussistenza di prove in ordine al reato di cui all'art. 346 2° comma c.p. non essendovi traccia in atti che l'imputato si sia fatto consegnare pretestuosamente il denaro per comprare il favore di un pubblico ufficiale od impiegato.

Ne consegue, secondo gli appellanti, che l'unico reato ipotizzabile è quello di cui al 1° comma dell'art. 346 c.p., peraltro anch'esso concretamente insussistente perché dalle stesse dichiarazioni rese dal Tabacco e dallo Svetina emerge che il Camber mai ha affermato di poter intervenire presso pubblici ufficiali od impiegati né di poter influire su politici che, oltretutto, raramente assumono la veste di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

Sotto altro e subordinato profilo deducono che l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 346 c.p., perché inserita in una rubrica di reato recante la dizione "Millantato credito", per la sottostante *ratio legis* e per evitare l'assurda conseguenza di sanzionare due volte la condotta dell'agente che si faccia consegnare il denaro in parte come prezzo della propria mediazione ed in parte affermando di doverlo consegnare al pubblico ufficiale, deve ritenersi circostanza aggravante dell'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 346 c.p. e non fattispecie autonoma di reato.

Concludono pertanto, sul punto, chiedendo, in principalità, l'annullamento dell'impugnata sentenza per carenza di motivazione in ordine alla contestazione di cui all'art. 346 1° comma c.p. ovvero l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

In subordine chiedono che l'imputato sia dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 346 1° comma c.p. ed, in estremo subordine, che alla fattispecie di cui all'art. 346 2° comma c.p. venga attribuita natura di circostanza aggravante ad effetto speciale.

Con quinto motivo lamentano la mancata concessione all'imputato delle attenuanti generiche che il G.U.P ha contraddittoriamente negato, non per l'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto alla mera incensuratezza, ma per asseriti elementi negativi tutti riconducibili alla fattispecie di reato (gravità della condotta e qualità soggettive del Camber quali la solida posizione economica ed il prestigio sociale nell'ambito della società triestina) ed alcuni privi di valenza negativa nonché omettendo di considerare altri elementi positivi quali l'ineccepibile condotta processuale del prevenuto e la sua vita anteatta specchiata e retta.

Concludono pertanto, sul punto, chiedendo la concessione all'imputato delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza su eventuali aggravanti.

Con sesto ed ultimo motivo deducono l'erroneità ed illogicità delle civilistiche statuizioni risarcitorie in quanto l'assenza di prove in ordine a condotte millantatrici del Camber e la provenienza della somma di Lit. 100.000.000, non dalle casse della Kreditna, ma da non meglio precisati fondi neri rende evidente l'assenza di danni d'immagine e di tipo economico per le tre parti civili costituite.

Concludono pertanto, sul punto, chiedendo la revoca delle statuizioni civili.

L'imputato formula tre motivi di doglianza.

Con primo motivo, premesso che la qualificazione giuridica data dal giudicante al fatto contestato (millantato credito e non corruzione) rende irrilevante ogni dissertazione sulla chiamata di correo e sui riscontri esterni giacché né lo Svetina né il Tabacco sono stati ritenuti correi del Camber, sostiene che nella fattispecie è astrattamente configurabile l'ipotesi di cui al 1° comma, e non 2° comma, dell'art. 346 c.p. perché da un attento esame delle dichiarazioni rese dallo Svetina e dal Tabacco si evince che il Camber, nel corso dei colloqui con i due, mai ha fatto riferimento a funzionari o pubblici ufficiali della Banca d'Italia ma, semmai, ha giustificato la richiesta di denaro con il fatto di dover compensare non meglio identificate persone che avrebbero dovuto influenzare le decisioni dell'organo di vigilanza bancaria con la conseguenza che, mancando una richiesta di denaro giustificata dall'esigenza di remunerare direttamente un pubblico ufficiale, la condotta del prevenuto integra un'ipotesi di millantato credito tramite intermediario, remunerato per esercitare la sua influenza sul pubblico ufficiale, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in caso analogo.

Con secondo ampio motivo evidenzia la natura calunniosa delle dichiarazioni accusatorie del Tabacco prospettando una complessiva ricostruzione della vicenda ben diversa da quella operata dal G.U.P. nell'impugnata sentenza e che può essere sintetizzata nei seguenti termini.

Nel 1994 lo Svetina, preoccupato per l'esito dell'ispezione eseguita dalla Banca d'Italia presso la banca di Credito di Trieste nel periodo maggio-settembre 1994 e dopo aver ricercato appoggi politici rivolgendosi all'avv. Trauner, tramite il Tabacco incontrò due volte il Camber (la prima volta a Padriciano e la seconda volta nel di lui studio) alla presenza dello stesso Tabacco e del Calcina al fine di evitare che la parte politica a lui avversa potesse avviare una campagna ostile alla banca, ottenendo in entrambe le occasioni generiche assicurazioni in questo senso dal Camber.

Il 2/11/94 il Tabacco, a causa della sua disastrosa situazione economica e sfruttando la comprensibile ansia dello Svetina, espose a quest'ultimo una richiesta di Lit. 150.000.000 sì come proveniente dal Camber per sistemare a Roma la situazione della banca, ed ottenuto l'importo in contanti di Lit. 100.000.000, lo utilizzò per pagare i debiti personali più urgenti.

Nella primavera del 1995 lo Svetina, consapevole della precarietà della sua posizione in seno alla banca e per cercare di mantenere il posto, ebbe un nuovo incontro con il Camber, partecipò ad un pubblico dibattito sui rapporti economici con i paesi dell'ex Jugoslavia e, nell'agosto 1995, fu ospitato in Toscana dal Camber.

Alla fine del 1995 lo Svetina fu costretto a dimettersi dalla direzione della banca ed, a seguito del procedimento penale a suo carico scaturito dal fallimento dell'istituto di credito, pensò di acquisire benemerienze presso gli inquirenti rendendo le dichiarazioni accusatorie contro il Camber nella convinzione che quanto riferitogli dal Tabacco circa la provenienza della richiesta di denaro corrispondesse a verità.

Immediatamente, però, si rese conto che, essendo il Tabacco l'unico testimone diretto delle richieste del Camber, l'accusa sarebbe inevitabilmente naufragata stante la ben diversa statura morale dei due soggetti e decise di corroborare la debolissima posizione del Tabacco inventandosi ripetute e dirette richieste di denaro a lui rivolte dal Camber; quindi, ricostruite le date e le modalità di consegna del denaro con l'aiuto del collaboratore Kapic, in data 8/6/99 si recò dal P.M.

a rendere la sua versione del fatto e poi il successivo 12 giugno, per assicurarsi la collaborazione del Tabacco, registrò una conversazione con quest'ultimo.

Il Tabacco, appresa l'intenzione dello Svetina di denunciare il fatto al P.M. ed ignaro che ciò era già avvenuto, dapprima tentò di dissuaderlo temendo di dover subire un ulteriore procedimento penale (dopo quello, relativo alla bancarotta di una sua società che già lo aveva condotto in carcere) così ammettendo implicitamente di aver commesso il fatto e poi, dopo essere stato colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere, si trovò nella disperata situazione o di dover ammettere di aver truffato lo Svetina falsamente riportando la richiesta di denaro siccome proveniente dal Camber, o di continuare nella farsa accusando un innocente di un reato mai commesso.

Dopo una prima negazione del fatto ed un paio di giorni di meditazione, il Tabacco ovviamente optò per la seconda soluzione più favorevole ai suoi interessi nella prospettiva di ottenere un buon trattamento nel processo di bancarotta a suo carico e di essere assolto nella vicenda in esame, come in effetti è avvenuto, attribuendosi il mero ruolo di "postino" deputato alla consegna del denaro.

Inizialmente il Tabacco preferì limitarsi ad indicare una richiesta di Lit. 100.000.000 corrispondente a quanto realmente percepito ma poi, saputo che lo Svetina aveva riferito agli inquirenti dell'intera somma di Lit. 150.000.000, comprese che poteva salvarsi solo operando in sintonia con l'ex direttore di banca e, adducendo a giustificazione del tardivo ricordo la consultazione delle sue agende, corresse la richiesta del Camber a Lit. 150.000.000.

Quindi, per far quadrare il racconto e riferirlo al ricordo dedotto dall'agenda, pensò di coinvolgere il Calcina asserendo un suo ruolo di dichiarato pagatore del residuo importo di Lit. 50.000.000 di cui poi aveva preteso dallo Svetina la restituzione. Lo Svetina, che di tutto ciò ovviamente non aveva mai parlato, alle spiegazioni richieste dagli inquirenti rispose che vi era stata la comune volontà con il Tabacco di non coinvolgere il Calcina ed in tal modo lo stesso Tabacco, supportato dallo Svetina, ottenne il duplice risultato di essersi attestato sulle dichiarazioni dello Svetina e di essersi liberato di uno scomodissimo teste contrario coinvolgendolo nella vicenda quale partecipe e profittatore. Secondo l'appellante tale ricostruzione della vicenda, a differenza di quella sostenuta dai due accusatori e fatta propria dal G.U.P., trova riscontro nelle seguenti risultanze processuali:

- il contenuto dell'intercettazione ambientale relativa al colloquio Svetina-Tabacco del 12/6/99 da cui emerge anche il tentativo operato dal Tabacco, circa due anni dopo, di ripetere la stessa operazione ai danni della banca con il nuovo direttore Semen Adriano, come confermato da quest'ultimo nelle dichiarazioni in atti, certamente più attendibili di quelle del Tabacco;
- la documentata disastrosa situazione economica del Tabacco all'epoca dei fatti, con conseguente verosimiglianza di un suo tentativo di approfittare della situazione;
- i contenuti e l'assoluta spontaneità, ingiustificatamente posta in dubbio dal G.U.P., dei dialoghi intercettati tra il Camber ed il Calcina che rendono giustizia alla posizione di entrambi evidenziando la loro estraneità ai fatti;
- la dimostrata mancanza di un incontro, in assenza del Tabacco, tra il Camber e lo Svetina nel corso del quale il primo avrebbe potuto formulare richieste di denaro con conseguente falsità di quanto affermato sul punto dallo Svetina;
- le numerose contraddizioni ricavabili dai plurimi interrogatori dello Svetina circa il numero degli incontri con il Camber, la loro collocazione cronologica, le persone presenti a tali incontri, l'oggetto delle relative conversazioni e le loro modalità;
- L'incontro estivo in Toscana tra il Camber e lo Svetina, in realtà avvenuto nel 1995 (e, dunque, ben dopo i fatti in contestazione) e non nel 1994, come affermato dallo Svetina che lo ha pure utilizzato come riferimento cronologico per gli altri incontri e per lo sviluppo dei rapporti con il Camber;
- La divergenza tra i due accusatori circa il giorno della consegna del denaro e gli argomenti ricavabili dalla comparazione dei contenuti delle agende del Tabacco e della sua segretaria, contenuti ben compatibili con la tesi che il Tabacco abbia ricevuto la somma il 2/11/94 (come riferito dallo Svetina nel primo interrogatorio, mentre il Tabacco dapprima ha indicato il giorno 8 novembre e quindi il giorno 7 novembre 1994) e, lungi dal consegnarla al Camber, l'abbia poi utilizzata, almeno in parte, per urgenti pagamenti personali;
- La inconciliabile divergenza tra i due accusatori circa l'entità della cilra pretesa e

le continuamente modificate modalità di consegna da parte del Tabacco;

- l'inverosimiglianza di una richiesta di denaro da parte del Camber direttamente ad un soggetto, quale lo Svetina, suo avversario politico e nelle mani del quale si sarebbe così messo.

Ritiene quindi l'appellante che alla stregua dei predetti elementi, incredibilmente ignorati dal G.U.P. a cui pure erano stati illustrati mediante una lunga memoria, non vi sia alcuno spazio per una pronuncia di condanna.

Con terzo e subordinato motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, ingiustamente negate dal G.U.P. a fronte della sua incensuratezza.

Conclude pertanto chiedendo, in principalità, di essere assolto dal reato ascrittogli per non averlo commesso o per sua insussistenza previa acquisizione della documentazione allegata all'atto di gravame (mirante a comprovare il reale anno della vacanza ferragostana in Toscana) e conseguente revoca dell'ordinanza reiettiva della medesima istanza adottata dal G.U.P. in primo grado.

In via del tutto subordinata chiede congrua riduzione della pena inflitta previa riqualificazione del fatto contestato ex art. 346 1° comma c.p. e concessione delle attenuanti generiche.

All'udienza in camera di consiglio del 17/11/04 il processo è stato differito al giorno 11/4/05 in accoglimento dell'istanza di rinvio precedentemente formulata dalla difesa dell'imputato. Prima della nuova udienza la difesa dell'imputato ha depositato corposa memoria scritta deducendo ulteriori argomenti a sostegno della non credibilità delle accuse formulate a carico del Camber fondati sulla negativa personalità dello Svetina e, soprattutto, del Tabacco, sulle anomale modalità di acquisizione agli atti dell'agenda personale di quest'ultimo e sulle rilevanti movimentazioni di denaro, desumibili da un analitico esame delle annotazioni contenute in tale agenda, effettuate dal Tabacco nei mesi di novembre e dicembre 1994 per un complessivo importo molto prossimo alla somma di Lit. 100.000.000, circostanza quest'ultima che, comparata con gli scarsi movimenti di denaro liquido effettuate dal Tabacco nei mesi precedenti, fornirebbe conferma e riscontro alla ben diversa ricostruzione del fatto prospettata nell'atto d'appello personalmente proposto dall'imputato.

All'udienza in camera di consiglio dell'11/4/05, celebratasi alla presenza del Camber, il P.G. ed i difensori delle parti civili hanno illustrato e formulato le conclusioni verbalizzate all'esito della relazione sui fatti di causa; quindi il processo è stato rinviato, per il prosieguo della discussione, all'udienza dell'8/6/05. A tale udienza, celebratasi in assenza dell'imputato, i suoi difensori hanno illustrato e formulato le conclusioni verbalizzate, quindi la Corte ha aggiornato il processo, per eventuali repliche delle parti, all'udienza del 18/7/05. A tale udienza le parti hanno rinunciato alle repliche e la Corte ha pronunciato sentenza nei termini di cui al dispositivo in atti.

Motivi della decisione.

La prima questione da esaminare, tra le numerose proposte dagli appellanti, e quella relativa alla mancata acquisizione da parte del G.U.P., in asserita violazione delle norme di rito che disciplinano l'attività istruttoria in sede di udienza preliminare e di giudizio abbreviato, della documentazione allegata all'atto d'appello personalmente proposto dal Camber (dichiarazione sottoscritta dalla titolare dell'azienda agrituristica toscana "La sosta a' Busini" e copia dell'assegno consegnato in pagamento del soggiorno presso tale esercizio pubblico) ritenuta funzionale alla difesa dell'imputato in quanto dimostrerebbe che l'incontro ferragostano in Toscana tra quest'ultimo e lo Svetina sarebbe avvenuto nel 1995 e non nel 1994, così smentendo su aspetto significativo della vicenda processuale quanto ripetutamente affermato dal chiamante in correità negli interrogatori resi all'A.G.

Orbene, avvalendosi dei poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 603 3° comma c.p.p., pacificamente operanti anche nei giudizi di gravame avverso sentenze emesse a seguito di rito abbreviato, ritiene la Corte di dover acquisire tale documentazione, non espungendola dagli atti processuali, in quanto necessaria per valutare nel modo più completo possibile l'attendibilità di una delle principali fonti di prova a carico Cio assorbe, rendendone superfluo l'esame, le censure di rito mosse nell'atto di gravame all'ordinanza reiettiva emessa dal G.U.P.

Resta peraltro impregiudicata ogni valutazione di merito circa il significato e la valenza della documentazione acquisita che sarà compiuta in sede di esame dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dallo Svetina.

La questione di legittimità costituzionale prospettata nel secondo motivo dell'appello proposto dai difensori del Camber è manifestamente infondata.

Rientra infatti nella legittima discrezionalità legislativa la particolare disciplina dell'incidente

probatorio prevista dall'art. 392 comma 1bis c.p.p. per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p. commessi ai danni di minori degli anni sedici in cui le superiori esigenze di tutela di una categoria di persone offese particolarmente deboli giustificano l'applicazione dell'istituto, ai fini dell'esame della parte lesa, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 392 1° comma lett. a) e b) c.p.p..

In questo specifico contesto l'obbligo per il P.M. di depositare tutti gli atti d'indagine compiuti qualora promuova tale procedura (art. 393 comma 2 bis c.p.p.) costituisce previsione volta a bilanciare la rilevante deroga al principio della formazione della prova in dibattimento e trova la sua specifica ragione nell'esigenza di non comprimere i diritti di difesa dell'imputato consentendogli di partecipare all'attività istruttoria avendo conoscenza di tutte le risultanze investigative sino a quel momento acquisite.

In sostanza lo schema delineato dal legislatore per il circoscritto numero di reati sopraindicati consente al P.M. una discrezionale anticipazione di un'importante prova del processo ma, a tutela del diritto di difesa e per evitare la generale possibilità di un contraddittorio squilibrato, impone che l'imputato partecipi all'attività istruttoria conoscendo tutti gli elementi acquisiti dalla pubblica accusa.

Ben diversa, invece, è la disciplina prevista per le altre tipologie di reati in cui l'anticipazione della prova mediante il ricorso all'istituto dell'incidente probatorio è prevista in ben delimitate ipotesi ed in cui pertanto non è irragionevole, né lesivo dei diritti di difesa, che l'imputato venga a conoscenza dei soli atti strettamente necessari all'anticipato espletamento della prova.

Nella specie, quindi, l'esame del Tabacco mediante incidente probatorio è avvenuto nel rispetto delle norme del codice di rito ed il mancato deposito delle sue agende, sul cui contenuto il dichiarante è stato pure esaminato dal P.M., non ha comportato alcuna violazione dei diritti di difesa dell'imputato costituzionalmente garantiti.

La mancanza di effettiva lesione del diritto di difesa è dimostrata anche dal Comportamento processuale concretamente tenuto dall'imputato che, dopo l'esercizio dell'azione penale e, dunque, avendo piena conoscenza del contenuto delle agende del Tabacco, ben avrebbe potuto ovviare all'asserito contraddittorio squilibrato verificatosi in sede di incidente probatorio o richiedendo in dibattimento un esame integrativo del dichiarante ovvero, senza dover rinunciare ai benefici del rito alternativo, richiedendo la celebrazione di un giudizio abbreviato condizionato all'esame integrativo del Tabacco sui profili non potuti affrontare dalla difesa per la mancata conoscenza del contenuto delle agende.

Viceversa nulla di tutto ciò ha fatto l'imputato e ciò palesa, anche sotto il profilo sostanziale, la pretestuosità ed inconsistenza delle eccezioni formulate.

Sotto altro profilo va poi osservato che tali agende, contenendo annotazioni e scritti personali del Tabacco ovviamente non rivolti agli inquirenti, non costituiscono dichiarazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 398 3° comma c.p.p. ma rientrano nel novero dei documenti e dunque, contrariamente all'ulteriore assunto sostenuto dalla difesa dell'imputato, del tutto legittimamente il P.M. non ha proceduto al loro deposito quando ha formulato la richiesta d'incidente probatorio.

In sede di discussione finale uno dei due difensori dell'imputato, premesso che il G.U.P. ha assolto con formula ampia il Camber dal delitto di corruzione contestato in via alternativa a quello di cui all'art. 346 2° comma c.p., ha sollevato altra questione di rito invocando l'applicazione del divieto di "*bis in idem*" sancito dall'art. 649 c.p.p. in relazione al delitto di millantato credito.

Ha osservato in particolare il difensore che in caso di contestazione alternativa dello stesso fatto diversamente qualificato il giudice, nel pronunciare condanna per uno dei due fatti, deve in esso ritenere assorbito l'altro fatto; se invece per quest'ultimo emette pronuncia assolutoria non impugnata viene a fornarsi giudicato interno che esplicherebbe effetto preclusivo, ex art. 649 c.p.p., sulla residua imputazione.

La tesi non può essere condivisa per un duplice ordine di ragioni.

Sotto il profilo strettamente giuridico la questione è stata già affrontata, e risolta in senso contrario all'assunto difensivo, dalla giurisprudenza di legittimità la quale, esaminando un caso in cui l'imputato, per il medesimo fatto storico, era stato assolto dal delitto di concussione e condannato per il delitto di corruzione contestato in via alternativa, ha statuito che "in tema di divieto di "*bis in idem*", ove l'imputato sia stato assolto da una determinata imputazione, congiuntamente contestata assieme ad un'altra, relativa allo stesso fatto, nell'ambito del medesimo procedimento, sulla residua imputazione non ha modo di esplicarsi l'effetto preclusivo derivante dal giudicato intervenuto sulla prima; e ciò proprio in quanto l'altra, alternativa alla prima, sia ancora "*sub iudice*".

Infatti, il "*bis in idem*" evocato dall'art. 649 cod. proc. pen. concerne l'ipotesi in cui taluno, dopo

essere stato già giudicato in ordine ad un certo fatto, sia "di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto"; mentre, nell'ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle reg Giudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla reg Giudicanda superstita, per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima" (Cass., Sez. VI, 1/6/99 n. 6837, RV 214686).

Sotto il profilo fattuale difetta, poi, l'essenziale presupposto per l'operatività del disposto dell'art. 649 c.p.p. e, cioè, l'identità del fatto ascritto all'imputato nelle due imputazioni contestate in via alternativa perché la condotta di corruzione descritta dal P.M. al capo 2211 di rubrica, che presuppone la ricezione del denaro da parte del Camber all'effettivo fine di indurre non identificati pubblici ufficiali della Banca d'Italia e/o del Ministero del Tesoro a compiere atti contrari ai loro doveri d'ufficio, segnatamente a soprassedere illegittimamente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca di Credito - Kreditna S.p.a. di Trieste, è naturalisticamente ben diversa, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, da quella di millantato credito descritta al capo 23) di rubrica che presuppone un'azione fraudolenta dell'imputato il quale, lungi dal voler effettivamente compiere atti corruttivi, carpisce denaro al predetto Istituto di Credito con il pretesto di dover comprare il favore o remunerare ignoti pubblici ufficiali onde scongiurare la procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca ovvero quale prezzo della propria o altrui mediazione verso i medesimi pubblici ufficiali.

Di conseguenza, in presenza di un unico giudizio svoltosi contemporaneamente per i due reati contestati in via alternativa e di condotte naturalisticamente differenti e tra loro incompatibili, non sussistono i requisiti sia giuridici che fattuali perché il giudicato interno formatosi sulla pronuncia assolutoria adottata dal G.U.P. in ordine al delitto di corruzione espliciti effetto preclusivo, ex art. 649 c.p.p., sul delitto di millantato credito alternativamente ascritto all'imputato.

Esaurita così la trattazione delle questioni di rito proposte dagli appellanti, devono ora esaminarsi le articolate censure di merito che gli stessi hanno mosso all'impugnata sentenza laddove ha ritenuto le dichiarazioni accusatorie rese dallo Svetina e dal Tabacco a carico del Camber dotate di piena efficacia probatoria ex art. 192 3A comma c.p.p. in quanto soggettivamente credibili e connotate da attendibilità intrinseca ed estrinseca.

In primo luogo appare corretta la decisione del G.U.P. di valutare tali dichiarazioni alla stregua della disciplina legislativa e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di chiamata di correo promanando esse da soggetti già coimputati nel medesimo procedimento od in procedimento connesso o collegato e che pertanto, a prescindere dal reato non concorsuale concretamente ravvisato dal primo giudice, non possono comunque rivestire la qualità di testimoni a differenza di quanto curiosamente sostenuto dall'imputato (stante la minor efficacia probatoria della chiamata di correo rispetto alla testimonianza) nell'atto d'appello personalmente proposto.

Ciò precisato, rileva la Corte che le critiche svolte dagli appellanti in ordine alla ritenuta credibilità soggettiva dello Svetina e del Tabacco sotto il profilo della spontaneità delle loro dichiarazioni accusatorie e dell'assenza di intenti calunniosi sono destituite di fondamento.

Quanto allo Svetina la circostanza che egli abbia deciso di collaborare con gli inquirenti nella prospettiva di ottenere un miglior trattamento sanzionatorio nell'imminente processo a suo carico per la bancarotta della Kreditna S.p.a. non costituisce elemento di per sé idoneo a screditare od a far fondatamente dubitare della genuinità e spontaneità delle sue dichiarazioni perché in materia di chiamata di correo lo scopo di ottenere dei benefici processuali è circostanza assolutamente usuale, lecita, prevista ed anche incentivata nel nostro ordinamento, inoltre il collaboratore ha precipuo interesse a riferire fatti veri e non calunniosi perché quest'ultimi potrebbero essere smentiti, mediante successive indagini, da inoppugnabili elementi di prova impedendogli, così, di ottenere qualunque beneficio ed assoggettandolo anche al concreto rischio di ulteriori sanzioni penali.

Dagli atti processuali non emergono, poi, altri elementi idonei a lumeggiare una condotta calunniosa dello Svetina ai danni del Camber.

Sul punto gli appellanti hanno indicato quali possibili moventi di una falsa accusa la volontà del dichiarante di aggredire un esponente di spicco di una contrapposta parte politica e di dimostrare contestualmente alla minoranza slovena residente nella provincia di Trieste di aver fatto il possibile per salvare la loro banca di riferimento dalla procedura di commissariamento e successiva liquidazione.

Trattasi, tuttavia, di motivazioni inconsistenti ed inidonee a spiegare un simile condotta illecita ove si consideri che la diversa e contrapposta militanza politica non ha impedito l'instaurazione tra lo Svetina ed il Camber, a seguito degli incontri pacificamente avvenuti negli anni 1994 e 1995, di cordiali rapporti personali culminati anche in una comune vacanza a ferragosto presso un agriturismo toscano sicché in questo contesto appare del tutto inverosimile che ad anni di distanza dal fatto lo Svetina abbia deciso di calunniare il Camber solo per generiche ragioni di

"opportunità politica" ed in totale assenza di quei sentimenti di inimicizia, ostilità e/o rancore personale che usualmente istigano a tale tipo di condotta delittuosa.

A sostegno della soggettiva credibilità del dichiarante milita poi la circostanza che lo Svetina, rivelando agli inquirenti un episodio fino a quel momento del tutto sconosciuto, si è esposto anche a personali rischi sanzionatorii.

Infatti egli, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non ha riferito i fatti in modo tale da poter assumere solo la veste del concusso o della persona offesa del delitto di millantato credito ma, non avendo al momento della denuncia sicura cognizione dell'effettivo utilizzo fatto dal Camber della somma ricevuta, non poteva certo escludere la possibilità di dover rispondere, a titolo concorsuale, del delitto di corruzione qualora le indagini avessero acclarato l'effettiva dazione del denaro a pubblici ufficiali per il compimento di atti contrari ai loro doveri d'ufficio.

Del tutto apodittica e generica, infine, è la doglianza relativa alla mancata valutazione da parte del G.U.P. di altri parametri utili a vagliare la soggettiva credibilità del dichiarante (carattere, temperamento, vita anteatta ecc..) perché sul punto nulla di specifico emerge dagli atti, o è stato dedotto dagli appellanti, che possa far fondatamente dubitare della veridicità di quanto riferito dallo Svetina.

Pienamente giustificato appare dunque il positivo giudizio formulato dal primo giudice circa la soggettiva credibilità dello Svetina e del resto significativamente lo stesso imputato, nell'atto d'appello personalmente proposto, non ha sostanzialmente contestato la veridicità dell'elemento essenziale della versione del fatto fornita dal dichiarante (Corresponsione al Tabacco, quale intermediario del Camber, della somma di Lit. 100.000.000 nella rappresentagli prospettiva di un intervento dell'esponente politico triestino volto ad evitare il commissariamento della Kreditna S.p.a.) ma ha prospettato la tesi di un'autonoma iniziativa truffaldina del Tabacco che, trovandosi in disastrose condizioni economiche e per pagare i più urgenti debiti personali, avrebbe carpito il denaro allo Svetina riferendogli falsamente che la somma era stata richiesta dal Camber per destinarla a non meglio identificati "personaggi romani" incaricati di intervenire per evitare il commissariamento della banca.

Anche per quanto riguarda la soggettiva credibilità del Tabacco le argomentazioni dedotte dagli appellanti non sono idonee a modificare il positivo giudizio espresso sul punto dal giudice di prime cure.

Le affermazioni secondo cui il Tabacco, inizialmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e poi a quella degli arresti domiciliari, avrebbe accusato falsamente il Camber dapprima per compiacere gli inquirenti e riacquistare la libertà e poi, ottenuta la revoca delle misure coercitive, per non essere incriminato dei reati di false dichiarazioni al P.M. e calunnia, costituiscono mere allegazioni prive di concreti elementi di riscontro.

Invece un'obiettiva valutazione del complessivo atteggiamento processuale tenuto dal dichiarante non evidenzia alcun elemento sintomatico di una condotta calunniosa considerato che egli, nel primo interrogatorio reso al G.I.P. subito dopo l'arresto, ha assunto una posizione sostanzialmente favorevole al Camber negando di aver ricevuto denaro dallo Svetina e di averlo consegnato all'imputato ed anche quando, nei successivi interrogatori resi al P.M. e nell'incidente probatorio, ha mutato versione ammettendo la dazione della somma, non ha manifestato alcuna forma di sospetta animosità, acredine od ostilità nei confronti dell'accusato per il quale, anzi, ha costantemente palesato sentimenti di amicizia.

Anche sotto il profilo del carattere, del temperamento e della vita anteatta del Tabacco non emergono elementi idonei ad escludere od a far fondatamente dubitare della sua credibilità soggettiva in relazione ai fatti oggetto del presente processo perché egli, pur censurato ed anche arrestato per reati fallimentari e societari, non risulta aver precedenti per delitti contro l'amministrazione della giustizia né emergono dagli atti fatti lusinghieri una sua qualche tendenza a formulare false accuse nei confronti di altri soggetti.

Quanto alla tesi difensiva secondo cui il Tabacco avrebbe raggirato lo Svetina trattenendo per sé la somma di Lit. 100.000.000 e quindi, dopo l'arresto, avrebbe falsamente accusato il Camber di aver richiesto e ricevuto il denaro per non dover confessare la truffa commessa ai danni del direttore della Kreditna S.p.a., essa non può essere condivisa per una pluralità di ragioni.

In primo luogo perché è smentita dalle dichiarazioni dello Svetina il quale ha ripetutamente affermato di aver personalmente ricevuto dal Camber conferma della ricezione della somma e ciò costituisce importante elemento di riscontro in ordine alla credibilità del Tabacco non avendo lo Svetina alcun interesse a mentire sul punto.

La difesa dell'imputato, evidentemente conscia dell'importanza di tale elemento ai fini della fondatezza della tesi accusatoria, ha cercato di inficiarne o sminuirne la valenza probatoria

prospettando una sorta di "interesse processuale" dello Svetina a corroborare con un falso riscontro le dichiarazioni del Tabacco nella consapevolezza della minor credibilità di quest'ultimo, a causa dei suoi plurimi trascorsi penali, rispetto a quella di un prestigioso ed incensurato uomo politico quale il Camber.

Tuttavia tale assunto non appare condivisibile in quanto lo Svetina ha riferito di aver ricevuto personale conferma dal Camber della ricezione del denaro sin dal primo interrogatorio reso al P.M. in data 8/6/99 ("..... Mi incontrai con il Camber nel corso del mese di novembre ed ebbi da lui la conferma che i soldi li aveva effettivamente avuti dal Tabacco": cfr. pag. 11 p.v. d'interrogatorio dd. 816199), cioè in un contesto temporale in cui il dichiarante non poteva neanche sapere se il Tabacco avrebbe mai collaborato con gli inquirenti confermando le sue dichiarazioni accusatorie ed, anzi, aveva fondati motivi per dubitarne visto che pochi giorni dopo, nel corso di un colloquio presso il Bar Cavour di Trieste intercettato dagli inquirenti, lo stesso Tabacco gli riferirà esplicitamente la sua indisponibilità a riferire all'A.G. della dazione di denaro al Camber (cfr. trascrizione interc. amb. dd. 12/6/99 in atti).

È dunque evidente, alla luce della cronologia dei fatti, la genuinità del riscontro costituito da tale dichiarazione dello Svetina che certo non può essere stata determinata dalla sua preoccupazione o da un suo strumentale interesse a corroborare la problematica credibilità di un soggetto, quale il Tabacco, che in quel periodo aveva chiaramente palesato la volontà di non confermare le accuse a carico del Camber.

Della tesi difensiva in esame non è neanche condivisibile, sotto il profilo logicogiuridico, l'assunto secondo cui il Tabacco avrebbe calunniato il Camber perché, altrimenti, avrebbe dovuto confessare il raggio posto in essere ai danni dello Svetina: in realtà, per occultare tale raggio, il dichiarante non aveva alcun bisogno di formulare false accuse a carico dell'odierno imputato ma ben avrebbe potuto limitarsi, come in effetti ha fatto nel primo interrogatorio reso al G.I.P. subito dopo l'arresto, a negare di aver mai ricevuto denaro dallo Svetina e, di conseguenza, di averlo consegnato al Camber; in tal modo la ricezione della somma di Lit. 100.000.000 da parte di quest'ultimo non avrebbe avuto in sede processuale prova diversa ed ulteriore rispetto alla chiamata di correo dello Svetina e ciò, per effetto della nota regola probatoria prevista dall'art. 192 3° comma e.p.p., avrebbe inevitabilmente comportato il proscioglimento del Camber e dello stesso Tabacco da tutte le accuse.

Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato appellante, la scelta processuale del Tabacco di collaborare con gli inquirenti riferendo compiutamente i fatti e confermando nella sostanza le dichiarazioni accusatorie rese dallo Svetina, appare genuina e non motivata dall'interesse a celare l'asserito raggio posto in essere ai danni del direttore generale della Kreditna S.p.a. sicché, anche sotto questo profilo, non sono ravvisabili elementi sintomatici di una condotta calunniosa del dichiarante.

Del resto la prospettazione difensiva della truffa perpetrata dal Tabacco ai danni dello Svetina, che avrebbe consentito al primo di lucrare la somma di Lit. 100.000.000 riferendo falsamente allo Svetina che il denaro era stato richiesto con urgenza dal Camber ed era destinato a remunerare i suoi "amici romani" onde evitare il commissariamento della banca, costituisce in buona sostanza una mera allegazione, inequivocabilmente smentita dalle credibili dichiarazioni dello Svetina in precedenza evidenziate e che non trova nelle risultanze processuali alcun idoneo elemento di riscontro.

Secondo quanto sostenuto dall'imputato nell'atto d'appello personalmente proposto, un primo elemento di riscontro a tale tesi difensiva, desumibile dal contenuto dell'intercettazione ambientale relativa al colloquio Svetina-Tabacco del 12/6/99 e confermato dalle dichiarazioni rese dal Semen, sarebbe costituito dal tentativo operato dal Tabacco, circa due anni dopo, di portare a termine un'analoga operazione prospettando al nuovo direttore della Kreditna Semen un proprio intervento presso ambienti romani per evitare il commissariamento della banca mediante pagamento di una congrua somma di denaro.

Tuttavia, ad avviso della Corte, tale episodio non fornisce alcun apprezzabile riscontro, sia sotto il profilo logico che fattuale, all'assunto difensivo perché, se fosse vero quanto sostenuto dall'appellante, ben difficilmente il Tabacco avrebbe corso il rischio di far scoprire la perpetrata truffa riferendo spontaneamente proprio alla parte lesa Svetina un fatto idoneo ad ingenerare sospetti sulla correttezza del suo operato e men che meno, nel corso del colloquio con il Semen, avrebbe fatto esplicito riferimento al precedente episodio del 1994 facendo chiaramente intendere al suo interlocutore che già in quell'occasione vi era stata una dazione di denaro così da correre, anche in questo caso, il non indifferente rischio di essere individuato quale reale beneficiario della somma e, quindi, quale autore di un raggio ai danni dello Svetina e della stessa Kreditna.

Sul punto, in realtà, molto più lineare e logica, e quindi condivisibile, deve ritenersi la valutazione operata dal G.U.P. nell'impugnata sentenza laddove ha ritenuto l'episodio del 1996, per la sua

similitudine con il fatto accaduto nel 1994, elemento di positivo riscontro alla credibilità del Tabacco.

Sotto altro profilo la difesa dell'imputato, mediante una corposa memoria depositata nel corso del giudizio d'appello, ha cercato di corroborare il proprio assunto analizzando in modo particolareggiato la deficitaria situazione patrimoniale e le annotazioni relative alle operazioni economiche e bancarie manoscritte dal Tabacco sulla propria agenda personale del 1994 per giungere alla conclusione che dopo la presunta dazione al Camber, e cioè nei mesi di novembre e dicembre 1994, il dichiarante avrebbe palesato ampia disponibilità di denaro liquido effettuando pagamenti e versamenti per un complessivo importo di Lit. 87.000.000 a differenza che nei mesi precedenti, tutti caratterizzati da una grave carenza di liquidità.

Ciò, secondo la difesa, fornirebbe la prova della reale destinazione della somma di Lit. 100.000.000 sborsata dallo Svetina, mai richiesta e giunta al Camber, ma carpiria con l'inganno dal Tabacco e da questi utilizzata per le proprie esigenze economiche nei due mesi successivi.

Anche tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso.

Infatti l'operata ricostruzione della disponibilità e delle movimentazioni di denaro liquido effettuate dal Tabacco nei mesi di novembre e dicembre 1994, ma anche nei mesi precedenti, ha carattere meramente presuntivo in quanto si fonda esclusivamente su soggettive ed interessate interpretazioni delle annotazioni manoscritte sull'agenda del dichiarante, in diversi casi neanche chiaramente intellegibili, e non su elementi documentali delle operazioni asseritamente compiute e/o su accertamenti bancari in ordine alle movimentazioni di conti correnti, depositi e quant'altro in grado di fornire attendibile riscontro alla ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa.

Eloquente dimostrazione del carattere presuntivo e non riscontrato di tali deduzioni difensive si trae, ad esempio, proprio dalla più rilevante operazione economica attribuita al Tabacco in data 11/11/94, cioè dopo la dazione della somma di Lit. 100.000.000 da parte dello Svetina, in relazione alla quale la difesa dell'imputato, da un'annotazione manoscritta in agenda del seguente tenore testuale "Analysis, consegna + pag.to notaio Chersi ass. circ. parcella", ha tratto la conclusione, priva di qualsiasi altro supporto probatorio, che in quella data il dichiarante si sia recato dal notaio Chersi per la costituzione della nuova società Analysis S.r.l., abbia versato l'intero capitale sociale di Lit. 50.000.000 ed abbia pagato Lit. 3.000.000 per la parcella del professionista (cfr. pagg. 58, 59, 60 e 71 della memoria difensiva depositata in data 6/4/05).

È dunque evidente che un simile metodo di valutazione ed interpretazione delle annotazioni contenute in agenda non può fornire alcuna attendibile e concludente prova che nei mesi di novembre e dicembre 1994 il Tabacco abbia realmente avuto una disponibilità di denaro liquido ben superiore a quella dei mesi precedenti e di importo prossimo alla somma sborsata dallo Svetina, senza contare che ciò, in assenza di una completa indagine su tutti i rapporti economici intrattenuti in quel periodo dal dichiarante, non dimostrerebbe comunque la riconducibilità di tale disponibilità economica al denaro asseritamente carpito con l'inganno al direttore della Kreditna S.p.a..

Di conseguenza anche sotto questo profilo non emergono concreti elementi di riscontro alla tesi difensiva della condotta calunniosa del Tabacco la quale rimane pertanto confinata nel novero della mera allegazione sformata di prova, anche solo di tipo indiziario.

Acclarata dunque la soggettiva credibilità dello Svetina e del Tabacco deve ora esaminarsi l'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni accusatorie su cui pure gli appellanti hanno mosso serrate critiche alla positiva valutazione espressa dal G.U.P. nell'impugnata sentenza evidenziando, in particolare, il contraddittorio comportamento processuale tenuto dal Tabacco (che, nel primo ampio interrogatorio reso al G.I.P. dopo il suo arresto, ha negato di aver ricevuto denaro dallo Svetina e di averlo consegnato al Camber) nonché una serie di difformità e divergenze su questioni fondamentali, quali il numero degli incontri avuti con il Camber, i luoghi e le date di tali incontri, i contenuti delle conversazioni in essi avvenute, la quantità di denaro consegnata e persino i giorni in cui la consegna sarebbe avvenuta, che priverebbero della necessaria coerenza ed uniformità le accuse formulate dai due dichiaranti.

Orbene ritiene la Corte che anche tali censure siano destituite di fondamento.

Invero la circostanza che il Tabacco non abbia ammesso la dazione di denaro al Camber già nel primo interrogatorio reso al G.I.P. dopo il suo arresto non priva di coerenza ed intrinseca credibilità le sue successive e ripetute dichiarazioni confessorie rese al P.M. ed in sede d'incidente probatorio perché, in linea generale, è evento assolutamente fisiologico che un soggetto sottoposto a misura coercitiva si determini a collaborare con gli inquirenti, non immediatamente, ma dopo un certo periodo di riflessione se non altro per acquisire quella conoscenza delle risultanze investigative e degli elementi di prova a suo carico necessaria a valutare in modo adeguato, unitamente alla sua difesa tecnica, la propria posizione e le conseguenti scelte

processuali.

Nel caso specifico, poi, non stupisce affatto che il Tabacco abbia inizialmente negato la dazione di denaro al Camber perché ciò costituisce puntuale esecuzione di quanto preannunciato alcuni mesi prima allo Svetina nel corso di un colloquio, oggetto d'intercettazione ambientale da parte degli inquirenti, avvenuto tra i due presso il "Bar Cavour" di Trieste in data 12/6/99 e nel corso del quale il dichiarante, a fronte del dichiarato proposito del suo interlocutore di andare dal P.M. e di rivelargli l'episodio della dazione di denaro effettuata al Camber (proposito, peraltro, già attuato all'insaputa del Tabacco), non nega minimamente il fatto né contesta di aver personalmente recapitato il denaro all'esponente politico triestino svolgendo il ruolo di "postino" ma, dubitando della reale utilità ed opportunità di una simile iniziativa a distanza di anni dal fatto e temendo anche uno "sconquasso terrificante" in relazione alla particolare realtà politica ed ambientale della città di Trieste, si dichiara disponibile solo a confermare di aver presentato il Camber allo Svetina (cfr. trascr. interc. amb. dd. 12/6/99 in atti).

Non vi è alcun motivo di dubitare della spontaneità e genuinità di tale colloquio perché esso, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, è stato oggetto di intercettazione ambientale autonomamente disposta dagli inquirenti all'insaputa di entrambi gli interlocutori e quest'ultimi non potevano certo immaginare di essere intercettati durante una conversazione a quattr'occhi in un pubblico esercizio cittadino.

In base a tale inequivoca risultanza probatoria è dunque evidente che nel primo interrogatorio reso al G.I.P. il Tabacco, non condividendo la decisione dello Svetina di collaborare con gli inquirenti svelando loro la dazione di denaro effettuata al Camber, non ha fatto altro che riferire proprio quella versione di comodo già preannunciata allo Svetina qualche mese prima, mentre alcuni giorni dopo, evidentemente a seguito di una meditata riflessione sulla sua posizione, ha mutato atteggiamento e deciso a sua volta di collaborare con la pubblica accusa fornendo ad essa quella reale versione dei fatti - poi sempre ribadita e confermata, nei suoi elementi essenziali e qualificanti, nei successivi interrogatori resi al P.M. ed anche nel contraddittorio dell'incidente probatorio - che già traspare chiaramente dal contenuto della suindicata intercettazione ambientale.

Quanto alle altre difformità e contraddizioni che, ad avviso degli appellanti, minerebbero l'intrinseca credibilità delle accuse formulate dallo Svetina e dal Tabacco, osserva la Corte che in realtà esse vertono, per la maggior parte, su aspetti marginali della vicenda (esatto numero di incontri avvenuti con il Camber, tempi, luoghi e persone presenti a tali incontri, giorno preciso in cui è avvenuta la dazione del denaro) e trovano più che logica spiegazione nella circostanza che i dichiaranti hanno riferito fatti avvenuti cinque anni prima e di cui, pertanto, non potevano certo conservare un ricordo preciso e dettagliato.

Di conseguenza e del tutto fisiologico che non abbiano potuto indicare in modo sempre preciso e coerente il numero di incontri avvenuti con il Camber, la loro esatta successione cronologica, le persone presenti in ciascuna occasione, i luoghi e le modalità con cui tali incontri sono avvenuti, il giorno preciso in cui è avvenuta la dazione del denaro ed altri aspetti non decisivi della vicenda.

Anzi proprio le divergenze e le contraddizioni rilevabili su elementi non essenziali dei fatti oggetto del processo costituiscono garanzia di sostanziale genuinità delle dichiarazioni rese dal Tabacco e dallo Svetina perché dimostrano l'assenza di una sospetta preordinazione e concertazione delle accuse, peraltro da escludersi anche alla stregua delle differenti opinioni espresse dai dichiaranti nel già ricordato colloquio presso il "Bar Cavour" oggetto d'intercettazione ambientale e dell'iniziale atteggiamento processuale del Tabacco che non ha avallato, sulla decisiva questione della consegna del denaro al Camber, quanto dichiarato dallo Svetina al P.M..

Invece sulle circostanze essenziali della vicenda, cioè sul fatto che dopo l'inizio dell'ispezione della Banca d'Italia (maggio 1994) vi siano stati, su sollecitazione dello Svetina, almeno due incontri con il Camber in cui è stata affrontata la questione del possibile intervento dell'uomo politico triestino per evitare il temuto commissariamento della Kreditna S.p.a. e sul fatto che nella mattinata di uno dei primi giorni del novembre 1994 l'odierno imputato, tramite l'intermediazione del Tabacco, abbia richiesto ed ottenuto dallo Svetina la corresponsione di una rilevante somma di denaro contante asseritamente da consegnare con urgenza a non meglio indicati "personaggi romani" in grado di evitare il commissariamento della banca, le plurime dichiarazioni rese dai due chiamanti in correità sono sempre state coerenti e convergenti e non hanno trovato alcuna positiva smentita in risultanze processuali di segno contrario.

Anche in ordine al rilevante elemento dell'entità della somma richiesta e concretamente corrisposta al Camber le dichiarazioni del Tabacco e dello Svetina non presentano, a giudizio della Corte, significative contraddizioni atte a minarne la coerenza e credibilità.

Infatti è ben vero che nei suoi interrogatori lo Svetina ha quantificato la somma richiesta con urgenza dal Camber in Lit. 150.000.000 precisando di avergli materialmente corrisposto l'inferiore

importo di Lit. 100.000.000 mentre il Tabacco, nell'interrogatorio reso al P.M. il 31/9/99, ha indicato in Lit. 100.000.000 la somma richiesta e consegnata all'imputato, ma è altrettanto vero che nel successivo interrogatorio del 10/9/99 lo stesso Tabacco, senza sapere che lo Svetina aveva indicato il diverso importo di Lit. 150.000.000, ha anche lui ricordato che probabilmente il Camber aveva richiesto la somma di Lit. 150.000.000 mentre lo Svetina gli aveva materialmente corrisposto l'inferiore somma di Lit. 100.000.000 ed ha rivelato anche il coinvolgimento nella vicenda del Calcina, che avrebbe anticipato al Camber la somma mancante di Lit. 50.000.000 per poi pretenderne la restituzione dallo Svetina, episodio quest'ultimo puntualmente confermato dallo stesso Svetina nell'interrogatorio reso al P.M. in data 13/9/99.

Di conseguenza anche su tale rilevante aspetto le versioni fornite dai dichiaranti risultano sostanzialmente coerenti e convergenti e l'iniziale difformità sull'entità della somma richiesta dal Camber, peraltro ben presto superata mediante un'ampia, lineare e concordante precisazione dei fatti, trova credibile spiegazione nella loro dichiarata volontà di non coinvolgere il Calcina in una vicenda in cui aveva avuto un ruolo secondario.

Sotto altro profilo gli appellanti hanno cercato di inficiare la credibilità intrinseca dello Svetina sostenendo, alla stregua della documentazione allegata all'atto di gravame e che la Corte ha acquisito agli atti accogliendo la specifica istanza istruttoria formulata dalla difesa, che il dichiarante ha mentito laddove ha temporalmente riferito la comune vacanza estiva con il Camber presso un agriturismo toscano al ferragosto 1994 (cioè prima della dazione di denaro) perché, in realtà, ciò sarebbe avvenuto a ferragosto del 1995 e, quindi, diversi mesi dopo l'asserita corresponsione della somma di Lit. 100.000.000, come comprovato dalla documentazione prodotta (dichiarazione della titolare dell'azienda agrituristica toscana "La sosta a' Busini" e copia dell'assegno bancario con cui è stato pagato il soggiorno).

Orbene rileva in proposito la Corte che gli elementi addotti dagli appellanti non dimostrano in modo certo ed inequivocabile la non veridicità di quanto riferito dallo Svetina perché la documentazione acquisita agli atti, che non fa alcun riferimento alla presenza insieme al Camber ed al di lui nucleo familiare, in occasione del ferragosto 1995 trascorso presso l'azienda agrituristica "La sosta a' Busini", anche dello Svetina, non consente di escludere che i due abbiano trascorso insieme il ferragosto del 1994 presso altro agriturismo toscano.

Peraltro, anche ammettendo che tale comune vacanza sia effettivamente avvenuta a ferragosto del 1995 come sostenuto dal Camber ed anche dal Tabacco, ciò non pregiudicherebbe comunque la sostanziale credibilità dello Svetina per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché è ben possibile che a diversi anni di distanza dal fatto il dichiarante ne abbia semplicemente conservato un ricordo temporalmente errato tenuto conto che in quel periodo egli, come emerge pacificamente dalle complessive risultanze processuali, ha avuto numerosissimi incontri con persone anche di rango politicoistituzionale superiore al Camber finalizzati ad evitare il temuto commissariamento della Kreditna S.p.a. e, dunque, ben può aver fatto confusione nel collocare temporalmente anche un episodio rilevante e particolare quale quello di una breve vacanza estiva trascorsa in Toscana insieme ad un parlamentare della Repubblica.

In secondo luogo perché lo stesso Svetina ha riferito che, in almeno un altro incontro con il Camber precedente a tale vacanza, quest'ultimo aveva già parlato della necessità di una rilevante dazione di denaro per evitare il commissariamento della banca (cfr. p.v. d'interrogatorio dd. 8/6/99) sicché, trattandosi di argomento già esplicitamente affrontato, non necessitava a tal fine un preventivo incontro informale tra i due per poter approfondire la conoscenza e superare la diffidenza reciproca.

Di conseguenza, al fine di valutare la veridicità dell'accusa formulata dallo Svetina, l'incontro estivo in Toscana (in cui, pacificamente, non è stata mai affrontata la questione del commissariamento della banca né effettuata alcuna dazione di denaro) non ha certo l'importanza addotta dagli appellanti ed anche una sua certa collocazione temporale a ferragosto del 1992, anziché a ferragosto del 1994, non priverebbe di complessiva credibilità quanto riferito dal dichiarante circa il denaro corrisposto al Camber, tramite l'intermediazione del Tabacco, per evitare il commissariamento della Kreditna S.p.a..

Anzi la comune vacanza toscana dimostra, semmai, la cordialità dei rapporti personali all'epoca instauratisi tra l'odierno imputato e lo Svetina, logicamente ben poco compatibile con un postumo intento calunnioso di quest'ultimo, nonché la loro frequentazione indipendentemente dalla presenza del Tabacco, che smentisce anche l'assunto difensivo secondo cui non vi sarebbero mai stati incontri tra il Camber e lo Svetina in assenza del Tabacco medesimo durante i quali il primo avrebbe potuto formulare richieste di denaro al direttore della Kreditna.

Quanto, infine, alla deposizione della teste Maver, essa verte su questione assolutamente marginale ed irrilevante (modalità con cui il Tabacco ha organizzato un incontro tra il Camber e lo

Svetina, peraltro pacificamente avvenuto) ai fini della credibilità delle accuse formulate a carico dell'imputato e, dunque, non può minimamente inficiare l'intrinseca attendibilità delle complessive dichiarazioni rese dal Tabacco e dallo Svetina.

Anche in ordine ai riscontri esterni alle chiamate in correità le censure mosse dagli appellanti all'impugnata sentenza sono sostanzialmente destituite di fondamento.

Invero le dichiarazioni accusatorie del Tabacco e dello Svetina convergono e si riscontrano reciprocamente sugli elementi essenziali e qualificanti della condotta di reato ascritta al Camber (incontri avvenuti con l'esponente politico triestino su iniziativa dello Svetina per sollecitare un suo intervento finalizzato ad evitare il commissariamento della Kreditna e consegna al medesimo da parte del Tabacco su incarico dello Svetina, nella mattinata di uno dei primi giorni del novembre 1994, della somma di Lit. 100.000.000 in contanti urgentemente richiesta dall'imputato per destinarla asseritamente a non meglio indicati "personaggi romani" in grado di risolvere positivamente la questione).

L'effettiva consegna del denaro al Camber da parte del Tabacco è positivamente riscontrata dalla dichiarazione dello Svetina di aver ricevuto personale conferma dall'imputato della ricezione della somma e, come già evidenziato, non vi è alcun concreto elemento che giustifichi dubbi sulla genuinità e credibilità di tale dichiarazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non vi è stato un significativo aggiustamento delle versioni accusatorie in base alla progressiva conoscenza di quanto riferito dall'altro chiamante in correità ma, sugli essenziali elementi del fatto, le dichiarazioni dello Svetina e del Tabacco sono state sostanzialmente convergenti sin dai primi interrogatori ed anche l'iniziale discordanza sulla rilevante circostanza dell'entità della somma richiesta dal Camber è stata ben presto superata senza che il P.M. li abbia preventivamente resi edotti di tale discordanza.

Altro importante riscontro alle due chiamate in correità si rinviene nell'intercettazione ambientale della conversazione avvenuta tra il Tabacco e lo Svetina presso il "bar Cavour" di Trieste in data 12/6/99 perché il già evidenziato tenore del colloquio tra i due interlocutori, idoneamente captato e trascritto senza contestazioni di sorta sul suo contenuto è da ritenersi certamente spontaneo e genuino stante le modalità investigative con cui se ne è acquisita cognizione, lascia chiaramente trasparire la veridicità delle accuse dagli stessi formulate a carico dell'imputato negli interrogatori resi all'A.G..

Benché tale intercettazione ambientale riguardi sempre dichiarazioni del Tabacco e dello Svetina, non può dubitarsi, sotto il profilo giuridico, della sua valenza di riscontro esterno alle chiamate di correo alla stregua delle plurime pronunce con cui la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le dichiarazioni etero-accusatorie rese da coimputati nel corso di conversazioni legittimamente intercettate a loro insaputa non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 192 3° comma c.p.p. ma sono liberamente valutabili dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova (cfr. Cass., Sez. V, 9/10/03 n. 38413, RV 227411; Cass., Sez. V, 13/1/04 n. 603, RV 227815) e ben possono costituire riscontro ad analoghe dichiarazioni rese dai medesimi soggetti nel corso di rituale interrogatorio (cfr. Cass., Sez. I, 17/10/03 n. 39330, RV 225999)

Le dichiarazioni rese da altri coimputati nel procedimento quali Kapic Suadam e Zuppin Dario, laddove confermano che verso la fine del 1994 lo Svetina chiese ed ottenne con urgenza la somma in contanti di Lit. 100.000.000 ed alcuni giorni dopo riferì allo Zuppin di averla consegnata al Camber per evitare il commissariamento della banca, forniscono anch'esse puntuale riscontro alle accuse formulate dai chiamanti in correità e non costituiscono generiche affermazioni *de relato* perché, ad eccezione della materiale consegna del denaro all'odierno imputato, riferiscono fatti ed episodi a cui i due dichiaranti hanno direttamente partecipato.

La circostanza che lo Zuppin, a differenza dello Svetina, abbia affermato che la somma fu consegnata a quest'ultimo alcuni giorni dopo la richiesta, costituisce divergenza su questione marginale che non inficia la sostanziale valenza del riscontro ed, oltretutto, è da attribuirsi ad un impreciso ricordo visto che invece il Kapic ha puntualmente confermato che il denaro fu consegnato al direttore della Kreditna lo stesso giorno della richiesta od, al massimo, il giorno dopo.

Sotto il profilo della soggettiva credibilità e dell'attendibilità intrinseca non emerge dagli atti, né è stato specificamente dedotto dagli appellanti, alcun elemento idoneo a far dubitare della veridicità di quanto riferito dal Kapic e dallo Zuppin non essendo rilevabile, sulla questione in esame, un qualche loro interesse a mentire e dovendosi positivamente apprezzare la sostanziale coerenza e convergenza delle loro dichiarazioni sia sul contesto generale in cui si sono svolti i fatti (in particolare sulla frenetica attività dello Svetina, durante l'ispezione della Banca d'Italia, volta a ricercare appoggi di soggetti di elevato rango istituzionale e di diversa militanza politica per evitare il commissariamento della Kreditna) e sia sullo specifico episodio dell'urgente consegna allo Svetina della somma di Lit. 100.000.000 attinta da disponibilità extracontabili della Kreditna.

Ulteriore elemento estrinseco di riscontro alle chiamate in correità e stato correttamente individuato dal G.U.P. negli appunti contenuti nell'agenda personale del Tabacco, compatibili con la sua narrazione dei fatti circa i tempi e le modalità della dazione di denaro al Camber e la cui genuinità, comprovata dalle risultanze della consulenza tecnica disposta dal P.M., non è seriamente contestabile con la fantasiosa ipotesi prospettata dagli appellanti di una postuma contraffazione del documento, ben cinque anni dopo, con la medesima penna ovvero con altre indimostrate illazioni su come il Tabacco abbia potuto autonomamente disporre di tale agenda anche dopo il suo arresto.

Quanto al contenuto dei colloqui tra l'imputato ed il Calcina intercettati dagli inquirenti, la Corte condivide il giudizio di una loro sostanziale irrilevanza, sia ai fini accusatori che difensivi, formulato dal G.U.P. nell'impugnata sentenza perché, come emerge dalle trascrizioni in atti, in ampie parti di tali colloqui i due interlocutori si esprimono in modo criptico e contorto, pronunciano frasi spezzettate e numerose espressioni risultano incomprensibili sicché è praticamente impossibile comprendere il reale significato delle conversazioni o, quantomeno, cogliere singole parti dei colloqui da cui trarre, con il necessario grado di certezza, valutazioni significative ai fini dei fatti oggetto del processo.

Inoltre, tenuto conto che l'imputato, quale avvocato, aveva certamente cognizione delle metodologie investigative e del frequente ricorso ad intercettazioni ambientali anche all'interno di veicoli e che nella conversazione intercettata all'interno della vettura del Calcina in data 11/9/99 ore 11,47 quest'ultimo ed il Camber, hanno dimostrato di ben conoscere il ricorso a tale mezzo di prova nell'indagine che ha originato il presente processo commentando e facendo personali ipotesi proprio sulla registrazione ambientale del colloquio tra lo Svetina ed il Tabacco avvenuto il 12/6/99 presso il "Bar Cavour" di Trieste, appare condivisibile la perplessità espressa dal G.U.P. sulla genuinità dei colloqui in esame non potendosi escludere che gli interlocutori, consapevoli della possibilità di essere intercettati, abbiano imbastito discorsi ad arte per preconstituirsì una prova a favore.

Di conseguenza anche sotto questo profilo non emergono elementi idonei a smentire o porre in dubbio la fondatezza della tesi accusatoria fatta propria dal giudice di primo grado.

In definitiva sulla questione dei riscontri esterni alle chiamate di correo le uniche censure degli appellanti che appaiono condivisibili sono quelle relative alle deposizioni dei testi Damiani ed Erdelja, che effettivamente vertono su circostanze troppo marginali per avere apprezzabile rilievo in ordine al *thema decidendum*, e tuttavia ciò non priva di piena efficacia probatoria, ex art. 192 3° comma c.p.p., le dichiarazioni accusatorie del Tabacco e dello Svetina in quanto adeguatamente confermate, sotto il profilo estrinseco, da tutti gli altri elementi di riscontro in precedenza evidenziati.

Pertanto, acclarata la credibilità soggettiva nonché l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate di correo, la condotta ascritta all'imputato al capo 23) di rubrica deve ritenersi giudizialmente accertata.

Deve ora esaminarsi la questione della qualificazione giuridica del fatto, pure contestata dagli appellanti che, a differenza di quanto ritenuto dal G.U.P., sostengono la configurabilità a carico dell'imputato della meno grave fattispecie di reato prevista dal 1° comma dell'art. 346 c.p..

La censura, ad avviso della Corte, è fondata. Invero, richiamate in linea di diritto le condivisibili considerazioni svolte dal G.U.P., sulla scia dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, circa gli elementi distintivi e la natura di alcune fattispecie di reato delle previsioni incriminatrici previste nel 1° e nel 2° comma dell'art. 346 c.p.p., in linea di fatto deve osservarsi che dalle plurime dichiarazioni rese tanto dallo Svetina quanto dal Tabacco non emerge che il Camber abbia richiesto il denaro facendo certo ed inequivocabile riferimento alla necessità di dover comprare il favore o, comunque, di dover remunerare pubblici ufficiali od impiegati della Banca d'Italia e/o del Ministero del Tesoro, cioè delle due pubbliche istituzioni competenti a proporre e deliberare il commissariamento della Kreditna.

Egli, invece, si è sempre espresso in termini ben più vaghi e generici.

Così, secondo il racconto dello Svetina, ha affermato che era disponibile ad intervenire in suo favore presso gli "ambienti romani" ma che per queste cose occorrevano tanti soldi che aveva sondato il terreno e per attività di questo genere a Roma occorreva almeno un miliardo, che occorrevano da subito almeno 150 milioni come da urgente richiesta proveniente da Roma e che questi soldi avrebbe dovuto consegnarli agli "amici romani" (cfr. p.v. d'interrogatorio dello Svetina dd. 816/99) In termini analoghi l'imputato si è espresso con il Tabacco riferendogli, in occasione della materiale dazione del denaro, che aveva trovato una "strada romana" per intervenire sulla Banca d'Italia ed occorrevano subito 100 milioni come segno iniziale di serietà dell'operazione (cfr. p.v. d'interrogatorio del Tabacco dd. 3/9199) ovvero che c'era la possibilità di fare un intervento

importante, forse decisivo per le sorti della banca, che però bisognava sostanziale questo intervento con un segno serio e probante e che quindi Svetina mettesse a disposizione la somma di Lit. 150.000.000, che questi soldi non erano per lui ma per qualcun altro e che, in sostanza, c'era la possibilità di fare un intervento probante e forse decisivo per la banca, bisognava dare un segno di serietà e quindi serviva questa cifra (cfr. pagg. 20 - 22 trascr. inc. prob. dd. 15/10/99).

In definitiva l'unico dato certo che emerge dalle convergenti dichiarazioni dello Svetina e del Tabacco è che il Camber ha richiesto il denaro, non quale personale compenso per il suo interessamento al problema prospettato dal direttore della Kreditna, ma per destinarlo a terzi soggetti asseritamente in grado, se adeguatamente remunerati, di intervenire per evitare il commissariamento della banca.

Tuttavia tali soggetti, contariamente a quanto ritenuto dal G.U.P., non possono unicamente identificarsi in corruttibili funzionari della Banca d'Italia e/o del Ministero del Tesoro perché le ambigue e generiche espressioni usate dall'imputato rendono plausibile anche l'alternativa ipotesi che egli abbia inteso riferirsi a semplici intermediari, privi della qualifica di pubblici ufficiali od impiegati, ma comunque in grado di influire sulle decisioni dei competenti organi pubblici circa il commissariamento della Kreditna in virtù della loro posizione e delle loro conoscenze nell'ambiente politico-istituzionale romano.

In quest'ultimo caso, mancando la prospettazione di dover utilizzare il denaro per corrompere pubblici ufficiali, la fattispecie criminosa concretamente configurabile è quella di cui al 1° comma dell'art. 346 c.p. la quale prevede la possibilità che l'agente richieda il compenso per la pretesa mediazione tanto per sé quanto per altri e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si configura anche quando il soggetto attivo ostenti la possibilità di influire mediamente sul pubblico ufficiale od impiegato servendosi dell'opera di persone interposte (cfr. Cass., Sez. VI, 30/8/89 n. 11317, RV 181967; Cass., Sez. VI, 30/5/90 n. 7529, RV 184456).

Di conseguenza, in un contesto in cui le risultanze processuali non offrono prova certa, per quanto sopra esposto, della sussistenza del contestato delitto di cui all'art. 346 2° comma c.p., ritiene la Corte che, in ossequio al principio *in dubio pro reo*, il fatto ascritto all'imputato debba essere riquilibrato nella meno grave fattispecie criminosa prevista dal 1° comma dell'art. 346 c.p., di cui certamente ricorrono tutti gli elementi costitutivi perché, nella migliore delle ipotesi per la posizione del Camber, quest'ultimo ha millantato la possibilità di influire su pubblici ufficiali della Banca d'Italia e/o del Ministero del Tesoro mediante l'intervento di intermediari operanti nell'ambiente politico-istituzionale romano e con tale pretesto ha lucrato la somma di Lit. 100.000.000 consegnatagli dallo Svetina tramite il Tabacco.

In ordine al trattamento sanzionatorio rileva in primo luogo la Corte che la doglianza degli appellanti relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è destituita di fondamento.

Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'evidenziato dato dell'incensuratezza dell'imputato non è di per sé elemento decisivo per fruire delle attenuanti generiche la cui concessione costituisce discrezionale facoltà del giudice da valutarsi in base a tutti i criteri previsti dall'art. 133 c.p. e che ben può essere negata ove siano preponderanti altri elementi rilevabili dagli atti quale, ad esempio, la gravità del fatto (cfr. Cass., Sez. VI, 1 8/2/70 n. 77, RV 1 1403 1; Cass., Sez. V, 22/6/78 n. 1 169, RV 139451; Cass., Sez. V, 9/7/81 n. 6807, RV 149708).

E, nella fattispecie, non vi è dubbio che la condotta antiggiuridica posta in essere dal Camber, pur ricondotta alla meno grave fattispecie criminosa di cui all'art. 346 1° comma c.p., presenti connotati di particolare disvalore ostativi ad una mitigazione della pena mediante riconoscimento delle attenuanti generiche ove si consideri che all'epoca del fatto l'imputato, per la sua pluriennale attività politica, per la sua professione di avvocato e per la carica di parlamentare della Repubblica, era uno dei soggetti più altolocati e benestanti della società triestina e, dunque, non aveva alcun bisogno di procacciarsi illecitamente la somma di Lit. 100.000.000 consegnatagli dallo Svetina.

Di conseguenza l'azione delittuosa non è ascrivibile ad un'occasionale necessità economica o ad altri fattori contingenti idonei ad attenuarne la gravità, ma [denota una propensione all'illegalità per ragioni di mera avidità che caratterizza in termini marcatamente negativi la personalità del prevenuto.](#)

Inoltre, per raggiungere il suo scopo illecito, il Camber non ha esitato a sfruttare proprio il credito derivante dalla sua elevata posizione politico-istituzionale dimostrando così, sotto il profilo etico-morale, qualità ben lontane da quelle che sarebbe lecito attendersi e pretendere da un rappresentante del popolo italiano.

Anche nel comportamento successivo al reato e, specificamente, nella condotta processuale dell'imputato non si ravvisano elementi sintomatici di resipiscenza o, comunque, suscettibili di un

qualche positivo apprezzamento considerato che egli ha negato pervicacemente l'addebito non esitando ad attribuire ai suoi accusatori, in particolare al Tabacco, infondati intenti calunniosi e non ha compiuto alcun tipo di gesto riparatore né nei confronti dei soggetti danneggiati economicamente (Svetina e/o Kreditna S.p.a), né nei confronti delle pubbliche istituzioni (Banca d'Italia e Ministero del Tesoro) gravemente screditate dalla sua illecita condotta.

Ovviamente con quest'ultime considerazioni non si vuole penalizzare la mancata confessione del reato, che rientra nel pieno diritto dell'imputato, ma semplicemente evidenziare l'assoluta carenza, anche sotto il profilo del comportamento processuale, di elementi che giustificano l'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 62 bis c.p..

Sono queste, dunque, le ragioni che inducono la Corte a ritenere del tutto corretta la decisione del G.U.P. di non concedere all'imputato le attenuanti generiche.

L'incensuratezza del Camber va invece opportunamente valorizzata ai fini della quantificazione della pena che può pertanto determinarsi nella misura pressoché corrispondente al minimo edittale di anni uno di reclusione ed euro 450,00 di multa ridotta, per la diminuzione del rito abbreviato, alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Le statuizioni civili dell'impugnata sentenza, su cui non esplica alcuna influenza l'operata riqualificazione del reato, vanno integralmente confermate in quanto, contrariamente a quanto genericamente sostenuto nei motivi di gravame, la condotta antigiuridica del Camber ha gravemente screditato l'immagine delle pubbliche istituzioni costitutesi parte civile facendo apparire i pubblici ufficiali della Banca d'Italia e/o del Ministero del Tesoro competenti a decidere sul commissariamento della Kreditna come soggetti disponibili a violare i principi di imparzialità e buon andamento dell'attività d'ufficio per favorire illecitamente interessi privati.

Tale grave danno d'immagine è pacificamente suscettibile di adeguato ristoro patrimoniale e giustifica, dunque, la condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal G.U.P. nonché il riconoscimento di una provvisoria sulla cui quantificazione gli appellanti non hanno mosso alcuna censura.

La circostanza dedotta dagli appellanti secondo cui la somma corrisposta al Camber sarebbe stata prelevata, non dalle casse della Kreditna, ma da imprecisati fondi neri non assume alcun rilievo ai fini delle statuizioni civili dell'impugnata sentenza poiché essa attiene, esclusivamente, ai rapporti con i soggetti danneggiati economicamente, cioè lo Svetina e/o la Kreditna, che non si sono costituiti parte civile.

La conferma delle statuizioni civili impone la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali, nella misura liquidata in dispositivo, sostenute nel presente grado dalla Banca d'Italia che, a differenza delle altre due parti civili, ne ha fatto espressa richiesta.

Nei sopraindicati termini e limiti va dunque riformata la gravata sentenza da confermarsi, invece, nelle restanti statuizioni.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste I Sezione Penale visti gli artt. 599 e 605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Trieste dd. 27 novembre 2002 appellata da **Camber Giulio**, ridetermina la pena, previa riqualificazione del fatto contestato sub n. 23) di rubrica nel reato previsto e punito dall'art. 346 I c. c.p., in quella di mesi otto di reclusione ed Euro 300 di multa; conferma nel resto e

condanna

l'imputato alla rifusione, in favore della parte civile Banca d'Italia, delle ulteriori spese di patrocinio nel grado, che liquida in complessivi Euro 1.400 onnicomprensivi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed oltre ad IVA e CNA come per legge;

visto l'art. 544 III comma c.p.p.,

fissa

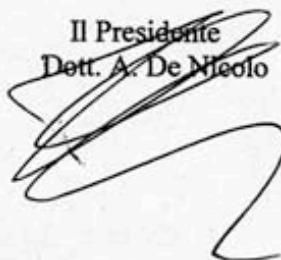
il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Trieste li 18 luglio 2005

Il Consigliere estensore
Dott. M. Lia



Il Presidente
Dott. A. De Nicolo



Depositato in Cancelleria
oggi 6 OTT 2005
Il Cancelliere



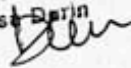
ANNOTAZIONE:

Registrato a Trieste 11.11.2005 al n. 513, sec. 4
e debito con 58 T.O. 13186 € 141,72

(€ consentituro / 72)

Trieste 24 NOV. 2005

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Marisa Barin



CHIUDI questa finestra

